Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 2 febbraio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1.2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4423.

Rettificazione dei confini tra i comuni di Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio e Brembate, in provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 26 agosto 1950, con la quale i sindaci dei comuni di Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio e Brembate, debitamente all'uopo autorizzati dai rispettivi Consigli comunali con deliberazioni numero 318 del 17 dicembre 1949, n. 16 del 10 dicembre 1949 e n. 13 dell'11 dicembre 1949, hanno chiesto una rettifica dei propri confini, consistente nel distacco delle località denominate « Predaione » ed « Arnichi » dal comune di Canonica d'Adda ed aggregazione delle medesime, rispettivamente, ai comuni di Capriate San Gervasio e Brembate;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Visto il parere espresso in merito dall'Amministrazione provinciale di Bergamo, con deliberazione della Deputazione n. 233 in data 27 ottobre 1950 e del Consiglio, n. 51 in data 8 marzo 1952;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I confini tra i comuni di Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio e Brembate, in provincia di Bergamo, sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Bergamo, udita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto della attività e passività tra i comuni di Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio e Brembate, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 134. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1952, n. 4424.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato della somma di L. 39.958.319, per l'esercizio finanziario 1948-49.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1948, n. 1255, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, con il quale vengono regolati l'ammontare del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, compresa l'assegnazione in suo favore di lire 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1948-49, presenta, al 30 giugno 1949, una disponibilità di lire 40.366.681.

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1948-49, la prelevazione di lire 39.958.319 (trentanovemilioninovecentocinquantottomilatrecentodiciannove) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 25 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministra-

zione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

Cap. n. 28. — Contributo all'Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali	L.	28.204.436
Cap. n. 29. — Spese per assegni ed indennità diverse al personale	»	11.094.012
Cap. n. 69. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	»	659.871
	L.	39.958.319

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1948-49.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

PELLA — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 139. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4425.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ad acquistare un'area fabbricabile per la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 192 in data 6 giugno 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona ha stabilito di acquistare un'area fabbricabile per la costruzione delle case per i propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona è autorizzata ad acquistare dal sig. Ugo Sorrentino fu Francesco, un'area fabbricabile di mq. 2100, sita in Ancona, per la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 192 del 6 giugno 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 136. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4426.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti ad acquistare un'area fabbricabile per la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 122 del 22 marzo 1951, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti ha stabilito di acquistare un'area fabbricabile per la costruzione delle case per i propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti è autorizzata ad acquistare dalla signora Cerutti Rabezzana Maria Luisa un'area fabbricabile di mq. 750 circa, per la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti, alle condizioni specificate nella deliberazione numero 122 del 22 marzo 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 137. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4427.

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di San Massimo dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, in Collegno (Torino).

N. 4427. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di San Massimo dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, in Collegno (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 24. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4428.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, in Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 4428. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Castellammare di Stabia in data 1° novembre 1937, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, in Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 28. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4429.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in Folchi di Vernante (Cuneo).

N. 4429. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in Folchi di Vernante (Cuneo) e la stessa Chiesa parrocchiale viene autorizzata ad accettare il legato consistente nell'immobile situato in Cuneo, via Busca n. 17, e valutato lire 160.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 143. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4430.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo « æque principaliter » delle parrocchie di San Biagio in Valcupa e di Sant'Andrea in Bruscara, in comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro-Urbino).

N. 4430. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Urbania in data 1° maggio 1952, col quale le parrocchie di San Biagio in Valcupa e di Sant'Andrea in Bruscara, in comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro-Urbino), sono state unite in perpetuo « æque principaliter ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 145. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4431.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Sprea del comune di Badia Calavena (Verona).

N. 4431. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 23 dicembre 1951, integrato con dichiarazione 17 febbraio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco Confessore, in frazione Sprea del comune di Badia Calavena (Verona) ed il Beneficio della anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte in suo favore da Zocca Luigi e dal comune di Badia Calavena, consistenti in immobili, situati nel Comune stesso e valutati L. 945.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 144. — PALLA

LEGGE 5 gennaio 1953, n. 29.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale « Opera nazionale per i pensionati d'Italia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 7. — E' sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di dieci membri fra i quali:

a) cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

b) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) due funzionari del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci è costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale più rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953.

Revoca di nomina ad agente di cambio per la Borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 luglio 1952, n. 154, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 novembre 1952, n. 270, con il quale sono stati nominati nove agenti di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1952, con la quale il sig. Pellerani Lorenzo, compreso tra i nove agenti di cambio nominati con il predetto decreto 16 ottobre 1952, partecipa la sua irrevocabile rinuncia alla nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze del sig. Lorenzo Pellerani, che ha rinunziato irrevocabilmente alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1953
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 75. — GRIMALDI

(463)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1952.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della « XXX Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 17 maggio 1952, n. 879, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo della XXX Fiera campionaria internazionale di Padova, del valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 x 21.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta si presenta con una grande lettera alfabetica « P », ombreggiata, posta diagonalmente da sinistra a destra, che spicca in primo piano con alla base uno sfondo formato da un raggruppamento di chiese e campanili della città di Padova; la lettera e il raggruppamento poggiano su un rettangolino portante la leggenda in carattere pieno su fondo bianco « XXX Fiera di Padova »; segue in basso, in carattere bastoncino pieno, la leggenda « Campionaria Internazionale 1952 »; in alto, vi è la leggenda in carattere bastoncino « Repubblica Italiana - Poste »; al centro, sul lato destro, vi è il valore « L. 25 ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori:

La lettera « P » e la leggenda « XXX Fiera di Padova », in colore rosso carminio; tutte le altre leggende e il raggruppamento delle chiese, in colore grigio lavagna bluastro.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 aprile 1953 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1952

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953
Registro n. 1 Ufficio riscontro poste, foglio n. 216. — FAGIANI

(305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un contributo in danaro dal comune di Mede (Pavia).

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 3 gennaio 1953, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Mede (Pavia) un contributo di lire 923.000 per l'acquisto di un'area edificatoria di mq. 923 destinata alla costruzione di un consultorio pediatrico.

(469)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Facchini », con sede in Porto Torres, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1953, la Società cooperativa « Facchini », con sede in Porto Torres, costituita con atto in data 26 giugno 1951 del dott. Antonio Porqueddu, notaio in Sassari, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Luigi Bioccheddu.

(474)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Catanzaro, della estensione di ettari 375, compresa nel comune di Sambiase, delimitata dai seguenti confini:

sud: strada nazionale, dal ponte sul torrente Bagni (km. 416) fino alle case Scalfaro;

ovest: da case Scalfaro, burrone scavato in roccia calcarea che sale verso nord verticalmente fino a quota 555, tocca la quota 701 del monte Sant'Elia, indi mulattiera deviante a nord-ovest e passante per quota 725 fino alle case della frazione di Acquafredda;

nord: quota 845 a nord di Acquafredda, fosso Minutilla che scende verso est e sbocca nel torrente Bagni;

est: tratto verticale nord-sud del torrente Bagni, fino al ponte della strada nazionale.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 650 circa, compresa nel comune di Casoli, delimitata dai seguenti confini

nord: strada provinciale Casoli-Fara San Martino, dal ponte sul fiume Aventino fino alla prima centrale elettrica che si incontra sul fiume Verde;

ovest: confini comunali Casoli-Palombaro e confini comunali Casoli-Civitella Messer Raimondo;

sud: strada statale 84 di Lama Peligni, dai confini suddetti fino a Casoli;

est: strada carrareccia Casoli-ponte sull'Aventino (strada Colle).

(390)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	643,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148 77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 15 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Lauriti Tarquinio fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 139 — Data: 4 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Cappelletti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 24 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Ranica Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 716 — Data: 18 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Cellini Vincenzo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 — Data: 13 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Martocchia Davide fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 18 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Solitro Vito fu Giorgio — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 21 luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Stamerra Lucia fu Sebastiano — Titoli del Debito pubblico buoni del Tesoro novennali 5% (1950) — Capitale: L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7345 — Data: 28 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cosentino Filippo fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1221 — Data: 14 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Gazzola Alice fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale: L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1198 — Data: 11 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Vairo Caterina fu Felice — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5% — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5896 — Data: 22 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Ferlito Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 4300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 461 — Data: 19 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Belotti Enrico fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3223-11652 — Data: 10 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Romano Elena di Nunzio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 30 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Superchi Saturno — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50% (1934) — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 7 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Privitera Mauro Rosario di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50% (1934) — Capitale: L. 6300.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(257)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75, del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	847605 (nuda proprietà)	Corradi Olga fu Tomaso nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Corradi Luigia e Nicolina fu Angelo Francesco nubili, dom. a Torino	469 —
Id.	847578 (nuda proprietà)	Corradi Elisa ed Irene fu Tommaso, minori, sotto la patria potestà della madre Reyneri Ida fu Emilio ved. Corrado Tomaso, dom. a Torino con usufrutto come sopra	168 —
Id.	847628 (nuda proprietà)	Corradi Francesco fu Tommaso, dom. in Torino, con usufrutto come sopra	469 —
Id.	787279	Stahly Raffaele fu Ferdinando, dom. a Napoli, vincolato da ipoteca	350 —
Id.	872788	Tramontano Angela fu Giuseppe moglie di Raffaele Stahly, dom. a Napoli, vincolata per dote	350 —
P. R. 3,50 % (1934)	251542	Stahly Maria Rosaria di Raffaele, moglie di De Martino Corrado, dom. a Napoli, vincolata per dote	1.575 —
Id.	449858	Di Mauro Sara fu Ernesto nubile, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno), vincolata per dote	2.152,50
Cons. 3,50 % (1906)	808999	Amicarelli Erasmo di Michele, dom. in Agnone (Campobasso), vincolato per cauzione	175 —
Id.	818006	Come sopra	525 —
Id.	827532	Come sopra	350 —
P. R. 3,50 % (1934)	229463	Amicarelli Erasmo di Michele, dom. in Agnone (Campobasso)	703,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre publicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 gennaio 1953

(255) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

REGIONE SICILIANA

Decreti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 58 del 9 ottobre 1952.

DECRETO 22 settembre 1952 (588)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio di bonifica « Salso Inferiore ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Visto le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Salso Inferiore » redatte a cura dello Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dal dott. Luigi Vassallo;

Visto che in base allo studio economico-agrario della zona « Salso Inferiore » della estensione di Ha 107,567, ricadente nelle provincie di Agrigento, di Caltanissetta e di Enna, ha ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona dei terreni costituenti fondi inferiori a 20 Ha;

Seconda sottozona dei seminativi asciutti con o senza alberature;

Terza sottozona delle colture legnose specializzate;

Quarta sottozona dei pascoli non suscettibili di coltura agraria e dei boschi;

Quinta sottozona delle terre irrigue o irrigabili;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951;

che avverso tali direttive furono presentati complessivamente n. 43 ricorsi di cui n. 11 presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento da parte dei signori:

1) Adonnino Gian Battista e figli Carmela e Pietro;

2) Gangitano Ferdinando fu Cesare e fratelli;

3) Giglia Filippo fu Paolo;

4) Giglia Filippo fu Paolo nell'interesse del fratello Angelo;

5) La Lumia Antonino di Ignazio ed altri;

6) Micciché Calogero fu Giovanni;

7) Cannarella Francesco fu Salvatore;

8) Cannarella Alfredo fu Salvatore;

9) La Lomia Nicolò fu Gioacchino;

10) La Lumia Calogera fu Ferdinando;

11) La Lumia Rita fu Ferdinando;

n. 16 presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caltanissetta da parte dei signori:

1) Alberti avv. Engenio fu Salvatore;

2) Alù Lucia fu Arcangelo in Bartoli;

3) Bartoli Ercole fu Giuseppe (per terreni in Butera);

4) Bartoli Ercole fu Giuseppe (per terreni in Mazzarino);

5) Bartoli Giuseppe di Ercole;

6) Cosentino La Lumia Salvatore fu Giovanni;

7) Gallo Antonino fu Carmelo ed altri;

8) Gangitano Grazia;

9) Gangitano Salvatore, Ferdinando, Luigi e Guido;

10) La Lumia Francesca ved. Lombardo in nome proprio e quale procuratrice dei figli;

11) Pagliarello Salvatore fu Giuseppe;

12) Piazza Michelangelo fu Gaetano;

13) Rizzo Diego ed altri;

14) Paternò Achille fu Vincenzo in nome proprio e nell'interesse dei suoi rappresentanti;

15) Geraci Giovanni ed altri;

16) Geraci Maria ed altri;

e n. 16 presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna da parte dei signori:

1) Bartoli Francesco di Ercole;

2) Bartoli Ercole fu Giuseppe;

~~3) Bartoli Girolamo di Ercole;~~

4) Bartoli Giuseppe di Ercole;

5) Bartoli Giuseppe di Ercole;

6) Bartoli dott. Salvatore fu Salvatore e coeredi;

7) Cammarata Francesco fu Salvatore;

8) Favotta Gaetana in Cammarata;

9) Fontanazza Gaetano di Carmelo;

~~10) Tortorici Angelina in Pagliarello;~~

11) Tortorici Michele fu Michele;

12) Valenti Girolamo fu Giovanni;

13) Valenti Giuseppe fu Giovanni;

14) Alù Mulè Arcangelo fu Arcangelo;

15) Di Geronimo Caterina fu Sebastiano;

16) Papè Pietro fu Francesco;

Che dei ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento, quello di Adonnino Giovan Battista e figli riguarda:

1) la illegittimità e l'incostituzionalità della legge di riforma agraria;

2) l'irrealizzabilità delle direttive, nonchè della viabilità, dei fabbricati rurali in atto esistenti, del carico di bestiame e dell'approvvigionamento idrico; quelli presentati rispettivamente da Gangitano Ferdinando e fratelli, Giglia Filippo, Giglia Filippo nell'interesse del fratello Angelo, La Lumia Antonino ed altri. Micciché Calogero riguardano:

1) la necessità di non rendere obbligatorie le costruzioni stradali particolarmente onerose;

2) la sistemazione idraulico-agraria da subordinarsi alle opere di competenza statale e regionale;

3) la necessità di obbligare i proprietari dei fondi vicini alla sistemazione idraulico-agraria per creare un regime idraulico comune;

4) la sufficienza delle piantagioni legnose, delle case coloniche e del carico di bestiame;

5) la ristrettezza del termine per l'esecuzione delle opere e la rigidità dei criteri di attuazione delle direttive;

quelli presentati rispettivamente da Cannarella Alfredo e Cannarella Francesco vertono:

1) sull'impossibilità di consultazione delle direttive per la ristrettezza del termine;

2) sulla irrealizzabilità delle direttive stesse;

quello presentato da La Lomia Nicolò riguarda:

1) la subordinazione delle opere del privato alla esecuzione di quelle di competenza statale e regionale;

2) la rigidità degli obblighi previsti e la ristrettezza dei termini per la esecuzione delle opere;

3) le distanze indicate per la viabilità da misurarsi secondo lo sviluppo del tracciato stradale;

4) l'inopportunità di sancire specificamente l'obbligo di costruire un determinato numero di case coloniche;

5) l'inutilità della costruzione di case coloniche distanti dagli agglomerati rurali per la mancanza dei vari servizi;

6) l'impossibilità della sistemazione dei terreni senza la preventiva sistemazione del bacino di fondo valle di competenza dello Stato;

7) l'assurdità delle opere per evitare la degradazione del terreno nelle zone con pendenza inferiore al 30%;

8) l'eccessivo carico di bestiame;

ed infine, quelli presentati da La Lumia Calogero e La Lumia Rita sono stati avanzati fuori termine;

Che dei ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Caltanissetta; i primi 13, compreso per quanto di competenza, quello di La Lumia Francesca presentato per terreni ricadenti in tutte tre le provincie, riguardano gli stessi motivi addotti nel ricorso di La Lomia Nicolò, sopra esaminato, facente parte di quelli avanzati all'Ispettorato di Agrigento; quello di Paternò Achille fu Vincenzo in nome proprio e nell'interesse dei suoi rappresentati riguarda:

1) la rigidità dei criteri di attuazione nei turni di avvicendamento previsti e delle direttive in genere;

2) l'antieconomicità delle opere;

3) i vincoli contrattuali in quanto costituiscono remora alla trasformazione;

4) l'attuale legislazione sull'assegnazione terre incolte e sull'imponibile di mano d'opera, in quanto compromette la tranquillità del possesso; della conduzione e del bilancio aziendale;

5) la ristrettezza del termine per l'esecuzione delle opere e l'onerosità delle stesse;

quelli presentati rispettivamente da Geraci Giovanni ed altri e da Geraci Maria ed altri, vertono:

1) nella irrealizzabilità delle direttive;

2) sulla ristrettezza del termine di esecuzione delle opere;

3) sulla antieconomicità delle opere stesse;

4) sui vincoli, contrattuali che costituiscono remora alla trasformazione fondiaria;

Che dei ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna:

i primi sei riguardano gli stessi motivi di quello del sig. La Lomia Nicolò più sopra richiamato;

e altri sette riguardano:

1) la rigidità dei criteri di attuazione delle direttive, l'onerosità delle opere e l'eccessivo carico di bestiame;

2) la subordinazione delle opere del privato all'esecuzione di quelle di competenza statale e regionale;

3) la subordinazione di ogni sistemazione alla sistemazione del fiume Salso;

4) la necessità di fondi di credito per il finanziamento delle opere;

gli ultimi tre, e cioè quelli di Alù Mulè Arcangelo, Di Geronimo Caterina e Papè Pietro sono stati avanzati fuori termine;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Agrigento, presi in esame gli 11 ricorsi presentati per competenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento, ha espresso parere favorevole sul prolungamento del termine di esecuzione delle opere e parere contrario all'accoglimento degli altri motivi dei ricorsi presentati da Adonnino Gian Battista e figli, Giglia Filippo, Giglia Filippo nell'interesse del fratello Angelo, La Lumia Antonino e Micciché Calogero in quanto le ragioni addotte sono da considerare in sede di approvazione del piano particolare. Ha espresso, altresì, parere contrario all'accoglimento dei ricorsi presentati da Cannarella Alfredo e Cannarella Francesco perchè vertono su questioni generali, ed ha espresso, invece, parere fovorevole all'accoglimento del ricorso di La Lomia Nicolò, in considerazione che esso contiene motivi meritevoli di attento esame;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Caltanissetta, esaminati i 16 ricorsi ricevuti per competenza, in merito ai primi 13 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dei motivi riguardanti:

1) la subordinazione delle opere del privato a quelle di competenza statale e regionale;

2) la gradualità dei lavori ed il prolungamento del termine di esecuzione;

3) il problema della viabilità e la determinazione delle costruzioni rurali;

mentre ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento del motivo relativo al carico di bestiame;

Ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso presentato da Paternò Achille, in quanto i motivi addotti sono da esaminare in sede di approvazione del piano particolare, mentre per quelli presentati da Geraci Giovanni e Geraci Maria ha rinviato l'esame alla competenza dell'Assessorato;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Enna, esaminati i ricorsi pervenuti all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna, ha dato parere generico per tutti i ricorsi e si è espresso favorevolmente all'accoglimento dei seguenti motivi:

1) prolungamento del termine di esecuzione delle opere;

2) l'esclusione della presentazione del piano particolare per i fondi inferiori a 50 Ha;

3) la necessità di un piano di finanziamento;

4) la coordinazione tra le opere statali e quelle del privato;

5) l'abolizione dei riposi pascolativi e dei ringrani, per cui suggerisce di attuarla gradatamente;

per tutti gli altri motivi ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento, mentre non ha ritenuto di esaminare i ricorsi presentati fuori termini;

Che il Comitato regionale per la bonifica con voto n. 31 emesso ad unanimità nell'adunanza del 12 agosto 1952, ha espresso il parere che alcuni rilievi e motivi di ricorso sono da accogliere, mentre gli altri motivi e rilievi sono da rigettare o perchè infondati in fatto ed in diritto, o perchè eccessivamente generici e non riguardanti il merito delle direttive stesse, o perchè da considerare in sede di approvazione del piano particolare; e che, conseguentemente, alle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Salso Inferiore » siano da apportare modifiche;

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni da iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolti i ricorsi, meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona consorziata del comprensorio di bonifica « Salso Inferiore », presentati dai signori:

1) Gangitano Ferdinando e fratelli;

2) Giglia Filippo fu Paolo;

3) Giglia Filippo fu Paolo nell'interesse del fratello Angelo;

4) La Lumia Antonino ed altri;

5) Micciché Calogero;

6) La Lomia Nicolò fu Gioacchino;

7) Alberti avv. Eugenio fu Salvatore;

8) Alù Lucia fu Arcangelo in Bartoli;

9) Bartoli Ercole fu Giuseppe (per terreni in Butera);

10) Bartoli Ercole fu Giuseppe (per terreni in Mazzarino);

11) Bartoli Giuseppe di Ercole;

12) Cosentino La Lumia Salvatore fu Giovanni;

13) Gallo Antonino fu Carmelo ed altri;

14) Gangitano Grazia;

15) Gangitano Salvatore, Ferdinando, Luigi e Guido;

16) La Lumia Francesca ved. Lombardo in nome proprio e quale procuratrice dei figli;

17) Pagliarello Salvatore fu Giuseppe;

18) Piazza Michelangelo fu Gaetano;

19) Rizzo Diego ed altri;

20) Paternò Achille fu Vincenzo in nome proprio e nell'interesse dei rappresentati;

21) Geraci Giovanni ed altri;

22) Geraci Maria ed altri;

limitatamente ai motivi che riguardano il tempo di esecuzione delle opere ed alla distanza da misurarsi secondo il tracciato stradale e non in linea d'aria.

Sono respinti tutti gli altri ricorsi o perchè infondati in fatto ed in diritto o perchè i motivi in essi contenuti sono da considerare in sede di approvazione del piano particolare.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta, riferita ad un territorio di Ha 107.567, ricadente nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, delimitata dal seguente perimetro:

A *Nord*: da una linea che, limite del comprensorio di bonifica del Salito, parte da Monte Calvario (quota 575) presso l'abitato di Serradifalco, e scende a raggiungere, in corrispondenza dello attraversamento dell'acquedotto delle Madonie, all'ingresso di Serradifalco, la strada statale n. 122 (Agrigentina). Segue verso est questa strada, lasciando a destra l'abitato di San Cataldo, fino alle porte di Caltanissetta. Abbandona qui la statale 122 per volgere a nord e seguire per breve tratto, fino al bivio a quota 628 la strada statale 122-*bis* (Agrigentina).

Abbandona a questo punto il limite del Comprensorio di bonifica del Salito per seguire quello del Comprensorio di bonifica Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola, lungo il quale percorre, verso ovest, la stradella che porta alla quota 649. Di qui per quota 694, a nord di Santa Flavia, raggiunge di nuovo la strada statale 122 (Agrigentina) all'uscita di Caltanissetta, alla quota 580, e la segue per ponte Capodarso, fino al ponte sul Morello, a quota 305, ove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola, per seguire quello del Consorzio di Bonifica del Borgo Cascino. Scende ora verso sud, seguendo il corso del fiume Morello, fino alla confluenza di questo col fiume Salso, dove incontra il confine tra le provincie di Enna e Caltanissetta ed i Comuni omonimi. Scende lungo il Salso fino alla quota 257, e qui, abbandonando il confine provinciale, volge a sud con linea retta, per le pendici di Cugno Asparago, ed incontrare, a quota 322, il bivio trazzerale tra Cugno Asparago e la contrada Iazzo Friddu.

Segue ora, verso sud-est, la trazzera dell'ex feudo Marcato Bianco, che, per quota 344, raggiunge, tra il km. 17 e 18, a circa 300 metri a sud della cantoniera, la strada provinciale da Ponte Capodarso a Pietraperzia. Segue verso sud la strada che abbandona al ponticello a quota 468, dopo il km. 19, per seguire un valloncello, affluente del torrente Aiuolo, fino alla sua confluenza con questo, Risale ora il torrente, confine tra i comuni di Enna e Piazza Armerina, e giunta a quota 429 abbandona il torrente e volge a nord lungo la trazzera per masseria Aiuolo. Prosegue per la selletta a quota 577 e per il cozzo Mola di Geracello e per le pendici ovest e nord della quota 705, arriva a quota 654, al sentiero per « il Conventazzo » lungo il quale raggiunge a circa 75 metri dal km. 11, tra questo e il km. 12, la strada provinciale da varco Ramata e Barrafranca. Segue questa strada per circa 650 metri verso Ovest, fino al ponticello a quota 652, e poi risale, con linea curva in aperta campagna, le pendici del monte Gerace.

Ridiscende poi verso nord lungo un valloncello, seguendo il quale perviene al vallone Scioltalbino, poco a valle della quota 452. Scende ora lungo il vallone Scioltalbino fino alla sua confluenza con il vallone Torcicoda a quota 340, e di qui risale, verso nord, il vallone Cateratta fino al ponte del barone (quota 465) dove incontra la strada statale n. 117 (centrale sicula) ed abbandona il limite del Consorzio di bonifica del Borgo Cascino per seguire di nuovo quello del Comprensorio di bonifica Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola. La linea segue ora la strada statale n. 117 fino al varco Ramata dove abbandona il limite del comprensorio di bonifica Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola, seguendo, quello dell'Altesina e dell'Alto Dittaino, sempre lungo la strada statale, per Portella Grottacalda, fino a circa metri 125 dal km. 127, tra questo ed il 126, dove abbandona la strada ed il limite del Comprensorio di bonifica dell'Altesina Alto Dittaino, per seguire quello del Consorzio di bonifica del Caltagirone.

Ad *Est*: da una linea che, limite del Comprensorio di bonifica del Caltagirone, parte da un punto della strada statale n. 117 a circa 125 metri a nord del km. 127, e, scendendo per circa 75 metri un valloncello, raggiunge la linea ferroviaria. Segue poi verso sud questa linea fino alla cantoniera Ronza tra la ferrovia e la strada statale, dove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica di Caltagirone per seguire quello della zona 20ª (di Piazza Armerina). Abbandona qui il tracciato ferroviario e volge ad ovest lungo il sentiero di Prato Dannata e poi, per quota 818, seguendo una linea sinuosa in aperta campagna, si porta a quota 762, attraversa il valloncello tra la contrada Balatiddazza e casa La Cara, e raggiunge al km. 52, la strada rotabile per il bivio Madonna della Noce.

Segue la rotabile per circa 500 metri verso il km. 53 e l'abbandona per seguire verso sud la trazzera che, per la contrada Vallegrande, e per la quota 672 raggiunge, presso la cima, le pendici ad est di Rocca di Maggio. Abbandonata la trazzera la linea segue, verso ovest, lo spartiacque e, per quota 852, arriva al trigonometrico del monte Manganello (quota 851). Scende da questo lungo il costone verso sud-ovest e poi, con linea retta, per quota 734, raggiunge, alle origini, il torrente Braemi in contrada Montagnagebbia, dove segue il sentiero tra le quote 770 e 782. Giunta al pozzo, la linea segue, dalle origini, verso sud un vallone affluente del Braemi. Scende lungo questo vallone, attraversa a quota 453 la trazzera per masseria Braemi, poi devia e, per la contrada Cucchiara, quota 471 e quota 495, passa a circa 100 metri ad ovest della masseria Prestifilippo dove risalendo un valloncello, per le pendici del monte Navone, raggiunge, al km. 9, la strada provinciale la Piazza Armerina a Mazzarino. Segue questa rotabile fino al passo di Mastro Diego, e la abbandona per raggiungere, dopo circa 100 metri, a quota 470, la trazzera che per le quote 486 e 447 arriva al confine tra le provincie di Enna e Caltanissetta ed i comuni di Piazza Armerina e Mazzarino. Segue verso ovest per circa 500 metri questo confine e, giunta al bivio trazzerale a quota 420, l'abbandona per seguire, verso sud-ovest, la trazzera che per quota 430, le pendici ad ovest del monte Cardai, e quelle settentrionali del piano Mola giunge al pianoro, a quota 500 in contrada Cannavera. Da qui, abbandona la trazzera, volge ad ovest e poi a nord-ovest e per quota 509, raggiunge, a quota 358, la trazzera di contrada Gambellina e casa Melita che segue fino allo stradello di casa Cannada in contrada Strette.

Volge a sud-ovest lungo lo stradello per circa 375 metri e poi devia a sud-est risalendo il vallone Gambellina fino alla quota 320 e poi un affluente di esso fino alla curva di livello 375. Segue poi questa curva intorno al monte Caruso fino al torrente del canale che risale fino all'abitato di Mazzarino. Circonda poi l'abitato lasciandolo alla sinistra, e raggiunge, a quota 536, la strada provinciale da Mazzarino per Riesi, abbandonando a questo punto il limite della zona 20ª (di Piazza Armerina) per seguire il limite del comprensorio di bonifica del Gela. Segue ora la strada provinciale fino alla curva a quota 470 tra i km. 2 e 3 dove segue verso sud per circa 500 metri una stradella e poi, con la linea spezzata per la contrada Gibbi, la quota 479, e la contrada Mulara raggiunge, a quota 420, la cantoniera presso il km. 3 della provinciale per Riesi. Segue questa strada per circa 1250 metri verso Riesi e poi devia in contrada San Iacopo, con linea sinuosa ad ovest, in aperta campagna e per quota 449 e la cima del monte Iudeca, scende a quota 416, al sentiero che, in contrada Iudachella raggiunge la trazzera. Abbandona a questo punto il limite del Comprensorio di bonifica del Gela.

A *Sud*: da una linea che, limite del Consorzio di bonifica del Salso Inferiore, segue verso nord-ovest la trazzera che, dalla contrada Iudechella, trasformandosi in stradella, raggiunge, presso casa Drago, la strada provinciale per Riesi che segue fino al centro abitato. Tenendosi poi a sud di questo lo segue lasciandolo alla destra, per riprendere, all'uscita di Riesi la strada provinciale che segue fino al bivio di Sant'Anna tra le contrade Mintina e Sant'Anna. Devia di qui verso sud lungo la strada provinciale per Campobello di Licata che segue, lasciando alla destra gli abitati di Ravanusa e di Campobello di Licata fino ad incontrare, all'uscita di quest'ultimo centro, la strada statale n. 123 (di Licata) che segue fino alla quota 6 alla casa Lo Piccolo. Abbandonata qui la strada statale, ed attraversate le due ferrovie, una a scartamento normale e l'altra a scartamento ridotto, al punto della loro convergenza, con la linea sinuosa verso sud, costeggiando l'abitato di Licata si porta al mare quasi al centro del porto di Licata. Segue poi la costa del mare Mediterraneo verso ovest fino alla punta Ciotta.

Ad Ovest: da una linea che, limite della zona 14ª (di Agrigento) parte dalla punta Ciotta sulla costa del mare Mediterraneo, e risalendo il valloncello Ciotta si porta all'abbeveratoio a quota 40. Di qui volge ad est e raggiunge la strada vicinale che, con breve curva, arriva alla strada statale n. 115 (sud occidentale sicula).

Percorre la statale verso ovest fino al secondo passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto per Palma Montechiaro, e poi devia a nord lungo la trazzera della contrada

Daino Naro; seguendo la quale, per le quote 214, 209, 252 e 272 giunge al bivio trazzerale di quota 291. Devia qui ad ovest per aperta campagna, lungo le pendici settentrionali del monte del Bosco, per raggiungere la badia del Conte e seguire la trazzera di accesso a questa scendendo così al fiume Palma. Risale questo fino alla confluenza col vallone Cipolla e poi volge nettamente a sud-ovest lungo la trazzera che conduce alla contrada Iazzo Vecchio.

Al bivio presso casa Renotto segue, verso nord l'altra trazzera che conduce al bivio trazzerale in contrada Ragusetta, e di qui, sempre lungo il tracciato trazzerale per le quote 368 e 388, raggiunge, a quota 220, il casello della ferrovia a scartamento ridotto tra Camastra e Palma Montechiaro a circa metri 1300 dalla stazione di Palma. Segue ora il tracciato ferroviario verso Camastra fino al punto (a quota 300) dove la ferrovia corre presso la strada provinciale da Canicattì a Palma Montechiaro e poi segue il tracciato stradale, attraversando il centro di Camastra e per il bivio Naro e il ponte Barreri, arriva al casello al passaggio a livello tra il molino Fico e la quota 368. Qui abbandona il tracciato stradale e segue quello ferroviario verso Canicattì fino al sottopassaggio ferroviario a quota 459. di qui, per evitare il centro abitato, che lascia alla sinistra, devia verso est lungo il tracciato della ferrovia da Canicattì a Sommatino, che abbandona al passaggio a livello a quota 482, per seguire per circa 300 metri la strada della Santuzza, poi volge a nord-est, con linea spezzata, per quota 508 fino alla stradella delle Tre Fontane. Volge poi a nord-ovest lungo la stradella che segue, per le quote 468 e 478 fino alla quota 474 di contro al cimitero di Canicattì dove incontra la strada statale n. 122 (Agrigentina) che segue verso nord, fino al casello del bivio ferroviario a quota 512 dove abbandona il limite della zona 14ª (di Agrigento) per seguire quello del Comprensorio di bonifica del Salito. La linea segue ancora, verso nord la strada statale agrigentina fino all'ingresso dell'abitato di Serradifalco. Volge poi a nord e ad est, costeggiando l'abitato stesso, che lascia alla destra, e giunge alla quota 575 de « Il Calvario ».

Il Comprensorio è costituito in maggior parte da terreni argillosi di compattezza varia.

Durante la stagione delle piogge si verificano, specialmente nei terreni più argillosi, erosioni, smottamenti e frane.

Gravi danni arreca all'agricoltura il disordine idraulico superficiale esistente.

Il territorio è assai povero di acque sorgentizie.

Scarsi il carico di bestiame esistente, costituito prevalentemente da equini; poco rappresentati i bovini.

Alcuni fondi di media estensione hanno un piccolo fabbricato, per lo più disabitato, mentre le proprietà più estese hanno di solito il proprio centro aziendale con stalle, magazzini e abitazioni; ma trattasi di costruzioni antiche in mediocri condizioni di manutenzione.

La viabilità secondaria è del tutto insufficiente ai bisogni dell'agricoltura e così pure la viabilità aziendale privata.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona sono i seguenti:

Prima sottozona dei terreni costituenti fondi inferiori a 20 Ha:

Trattasi di terreni generalmente prossimi ai centri abitati, per i quali costituendo fondi di ampiezza inferiore a 20 Ha, non si impongono particolari obblighi.

Seconda sottozona dei seminativi asciutti con o senza alberatura:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 50 Ha.*

2) *ordinamento colturale*: abolizione del riposo pascolativo e del ringrano. Il ringrano con cereali minori (orzo o avena) è tuttavia ammesso eccezionalmente nei cambiamenti di rotazione e normalmente nei terreni di ottima fertilità, ovvero ancora in preparazione per la trasemina della sulla.

3) *piantagioni legnose*: ove le condizioni di terreno e di clima lo consentano, dovrà destinarsi a colture arboree e arbustive, adatte alla zona, almeno il 5% della superficie suscettibile di piantagioni, se trattasi di coltura specializzata ed almeno il 10% se trattasi di coltura promiscua.

4) *carico di bestiame*: allevare almeno 100 kg. di peso vivo di bestiame per ettaro di seminativo semplice o arborato. Per i fondi estesi più di 100 Ha il carico complessivo dovrà essere costituito per almeno la metà da bovini stabulati o semistabulati.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame, gli equini dei compartecipanti, gli ovini ed i caprini in allevamento transumante si conteggiano in rapporto al periodo di permanenza nel fondo.

5) *sistemazione idraulico-agraria*: eseguire opere di sistemazione superficiale tali da assicurare la stabilità della conservazione del suolo.

Tali opere possono consistere in fossi livellari, gradonamenti, terrazzamenti, colmatelle, fascie alberate etc., a secondo della natura della pendenza e della destinazione del terreno.

I terreni soggetti a ristagni d'acqua o, comunque, di difficile sgrondo, dovranno essere risanati mediante affossature aperte o coperte (drenaggio), per impedire i ristagni e consentire il rapido smaltimento delle acque.

6) *fabbricati rurali*: costruire una casa di abitazione per una famiglia contadina per ogni 50 Ha di superficie.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita almeno da tre vani, di cui uno per cucina con una superficie complessiva di mq. 65.

Per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha, situati a più di km. 5 da centri abitati, costruire dormitori in muratura per compartecipanti ed avventizi, nella misura di 100 mq. di superficie coperta per ogni 100 Ha.

La costruzione di abitazione, in numero superiore a quanto fissato nel primo comma, diminuisce in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

7) *altri fabbricati rurali*: costruire stalle in quantità proporzionale al carico di bestiame prescritto.

Alle stalle dovranno essere annesse concimaie in muratura o, in casi eccezionali costituite da fossi in terra con fondo impermeabile o impermeabilizzato, dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso e con idonei accorgimenti igienici.

8) *approvvigionamento di acqua potabile*: vi si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini, o in assenza di queste possibilità, con costruzione di cisterne o pozzi rispondenti a requisiti igienici.

9) *viabilità*: per i fondi aventi superficie compresa tra 50 e 100 Ha, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alla strada pubblica rotabile con una stradella transitabile con veicoli a ruota in tutte le stagioni dell'anno, qualora lo sviluppo di quest'ultima non superi km. 1 e qualora il costo delle opere d'arte, strettamente indispensabili, non superi il terzo del costo complessivo.

Per i fondi di ampiezza superiore a 100 Ha, l'obbligo dell'allacciamento del centro aziendale è esteso a km. 2.

Per le strade interaziendali le distanze di cui sopra si intendono raddoppiate.

Le strade di allacciamento debbono essere alberate.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Terza sottozona delle colture specializzate:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha di vigneto e 40 Ha di uliveto o mandorleto.*

2) *fabbricati rurali*: costruire una casa di abitazione per famiglia contadina per ogni 10 Ha di vigneto e per ogni 20 Ha di uliveto o mandorleto.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da tre vani, di cui uno per cucina, per una superficie complessiva coperta di almeno 65 mq.

3) *approvvigionamento di acqua potabile*: vi si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche del fondo o, eventualmente, dei fondi vicini o, in assenza di queste possibilità con costruzioni di pozzi o cisterne rispondenti a requisiti igienici.

4) *viabilità*: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alla strada rotabile pubblica, con una stradella transitabile con veicoli a ruota in tutte le stagioni dell'anno, qualora lo sviluppo di questa ultima non superi i km. 2 qualora il costo delle opere d'arte, strettamente indispensabili, non superi il terzo del costo complessivo.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Quarta sottozona dei pascoli non suscettibili di colture agrarie e dei boschi:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 100 Ha.*

2) *miglioramento pascoli*:

a) oculato decespugliamento, ove non esistono motivi di stabilità del suolo;

b) spietramento superficiale, se necessario, e formazione eventuali di mura da chiudenda;

c) eliminazione dei ristagni d'acqua.

3) *fabbricati rurali*: costruire in muratura ricoveri per pastori, locali per caseificio e tettoie per gli animali in proporzione sufficiente alla migliore utilizzazione dei pascoli.

4) *approvvigionamento di acqua*: vi si deve provvedere mediante l'utilizzazione delle sorgenti e con costruzione di pozzi, cisterne o serbatoi.

Quinta sottozona delle terre irrigue o irrigabili:

1) *presentazione del piano particolare per i fondi con superficie superiore a 20 Ha, nei quali esiste una propria disponibilità di acqua sufficiente per la irrigazione di almeno Ha 2 di terreno.*

2) *acqua per irrigazione*: utilizzare razionalmente le disponibilità di acqua esistente e sostituire eventuali canalizzazioni principali in terra con canali impermeabili.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal 1° anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla 1ª annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla 1ª annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gl'ispettori provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Caltanissetta ed Enna sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette, permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 22 settembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

DECRETO 22 settembre 1952 (589)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Trapanese-Agrigentina ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;
Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Visto le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Trapanese-Agrigentina », redatte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dal dott. Gian Pietro Ballatore;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Trapanese-Agrigentina », dell'estensione di Ha 43.109, ricadente nelle provincie di Agrigento, di Palermo e di Trapani, il dott. Gian Pietro Ballatore ha ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona dei terreni trasformati a coltura arborea specializzata e promiscua;

Seconda sottozona dei seminativi di colle e vallivi piani o pianeggianti da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in cerealicolo-zootecnico-arboricolo;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951 e presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono;

Che avverso tali direttive furono presentati complessivamente n. 9 ricorsi presso gli Ispettorati agrari provinciali di Palermo, Trapani e Agrigento da parte dei signori

1) Consorzio di bonifica del Bacino dell'Alto e Medio Belice;
2) Palmeri Giovanni;
3) Planeta Vito fu Antonino;
4) Planeta Vito fu Antonino;
5) Planeta Vito fu Antonino;
6) Planeta Vito fu Antonino;
7) Planeta Vito fu Antonino;
8) Planeta Vito fu Antonino;
9) Planeta Vito fu Antonino;

Che il ricorso del Consorzio di bonifica dell'Alto e Medio Belice, di cui al n. 1 riguarda la erronea estensione delle direttive al territorio di Contessa Entellina, che ricade secondo il ricorrente, nel perimetro del Consorzio dell'Alto e Medio Belice;

Che tutti gli altri ricorsi, redatti secondo due testi differenti, di cui il primo verte sui seguenti motivi:

1) rigidità dei criteri di attuazione delle direttive;
2) ristrettezza dei termini ed onerosità delle opere;
3) distanza delle strade da misurare secondo lo sviluppo di esse e non in linea d'area;
4) inopportunità costruzione case coloniche isolate, per mancanza di servizi igienico-sanitari;
5) necessità di lasciare libero il proprietario nel sistema di conduzione;
6) richiesta di costituzione di Consorzi per l'approvvigionamento idrico;
7) carico di bestiame eccessivo;

ed il secondo verte sui seguenti motivi:

1) mancanza di libertà contrattuale e di tranquillità del possesso e della conduzione;

2) rigidità ed onerosità degli obblighi;

3) mancanza di intervento dello Stato per le opere stradali ed idriche di sua competenza;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Palermo, esaminato il ricorso di cui al n. 1 avanzato dal Consorzio di bonifica dell'Alto e Medio Belice, ha espresso parere favorevole all'accoglimento suggerendo l'annullamento delle direttive per il territorio di Contessa Entellina, mentre, in merito agli altri ricorsi, si è espresso sfavorevolmente all'accoglimento, sia perchè l'attuale legislazione garantisce la libertà contrattuale e la tranquillità del possesso e della conduzione, sia perchè gli obblighi previsti non risultano nè rigidi, nè onerosi ed anche perchè il mancato intervento dello Stato non esime gli interessati dagli obblighi stessi;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Trapani, presi in esame tutti i ricorsi pervenutigli per competenza, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dei motivi riguardanti

1) la viabilità, per la quale suggerisce la costituzione di Consorzi di utenza stradale;

2) l'eccessivo carico di bestiame;

3) la costituzione dei Consorzi per l'approvvigionamento idrico;

mentre si è espresso sfavorevolmente all'accoglimento degli altri motivi;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Agrigento, esaminato il ricorso pervenutogli per competenza, ha ritenuto di rimettersi alle decisioni dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 24 emesso ad unanimità nell'adunanza del 17 maggio 1952, ha espresso il parere che le direttive, in relazione agli elementi di fatto forniti dal Consorzio di bonifica dell'Alto e Medio Belice, sono da rettificare con l'esclusione della zona ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina. Che gli altri otto ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto e in diritto, o perchè i motivi in essi contenuti implicherebbero scopi dilatori non suffragati da consistenti ragioni tecniche, pur manifestando l'avviso che, tenuti presenti alcui motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Trapanese-Agrigentina »;

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni, e di dieci anni per le sistemazioni da iniziare, per entrambi dalla 1ª annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolto il ricorso del Consorzio del Bacino dell'Alto e Medio Belice e pertanto viene esclusa dalle presenti direttive la zona ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina.

Sono invece respinti gli altri otto ricorsi, meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Trapanese-Agrigentina », perchè infondati in fatto ed in diritto.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona, riferita ad un territorio di Ha 43.049, ricadente nelle provincie di Agrigento e Trapani, delimitata dal seguente perimetro:

A *Nord*: da una linea che, limite del comprensorio di bonifica Margi e Birgi, partendo dal bivio Gilferraro a quota 252 sulla strada statale n. 113 (settentrionale sicula) a circa m. 500 dopo il km. 348, percorre la statale fino al bivio per Calatafimi a circa m. 400 prima del chilometro 347, dove abbandona il limite del comprensorio Margi di Birgi e la statale. Segue poi la strada per Calatafimi fino al centro abitato, dove, a quota 300, volge verso sud.

Ad *Est*: da una linea che, partendo dalla quota 300 a sud di Calatafimi sulla rotabile di Poggio Castelluzzi, segue quest'ultima e, per quota 257, quota 251, la contrada Le Marge, casa Mollica, quota 416, la mezzacosta di Poggio Castelluzzi, quota 444, raggiunge, a quota 445, il limite del comprensorio di bonifica dell'Alto e Medio Belice.

Seguendo questo limite volge ad ovest e per quota 384 e casa Castelluzzi raggiunge il confine tra i territori dei comuni di Vita e Calatafimi che segue per le quote 608, 461 fino al vallone di Favarotta. Sempre seguendo il confine comunale discende il vallone e per le quote 342, 328, 307 e 298 attraversa, al ponte di Favarotta, la strada rotabile per Vita. Segue ancora per circa 300 metri il vallone, poi devia verso sud-ovest sempre lungo il confine comunale il quale, a circa m. 500 dopo la quota 282 diviene confine tra i territori dei comuni di Calatafimi e Salemi. Prosegue lungo il confine e percorso un breve tratto del vallone Freddo lo abbandona a quota 216 per raggiungere, attraverso le case Baronia Sottana e con una linea retta, la ferrovia di Alcamo a Salemi, a circa 200 metri prima del casello a quota 226. Segue poi la ferrovia per breve tratto, abbandonandola a metri 200 circa prima della stazione di Salemi dove incontra il limite tra i comuni di Salemi e Santa Ninfa. Volge ad est lungo questo limite e, per le quote 248, 254 e 253 lungo la strada interpoderale di Salinella, raggiunge, poco prima del km. 18, la strada provinciale da Salemi a Santa Ninfa che percorre per poco più di un chilometro, abbandonandola nei pressi della quota 313. Da questo punto, con una linea sinuosa, si porta verso est, alla località Capo D'Acqua, poi, verso sud, per le quote 489 e 543 e la località Carpita, raggiunge, a quota 404 a circa 400 metri prima del chilometro 40, la strada statale n. 119 (di Gibellina). Percorre questa fino al trivio Rampinseri (km. 37,5) a quota 418, e poi segue, verso sud, la provinciale di Partanna che abbandona a circa 200 metri dopo la quota 397 (km. 19), in località Giglio, puntando con una linea retta sulle case Giglio. Di qui, con una linea sinuosa per contrada Maccagnone, quota 362, quota 283, quota 275, le pendici del Timpone della Guardia, quota 132, giunge al vallone che separa le contrade Giafaglione e Mulino Vecchio limite tra i comuni di Partanna e Salaparuta. Segue il vallone fino alla sua confluenza col fiume Belice (limite tra le provincie di Trapani e di Agrigento ed i comuni di Partanna e Montevago) che segue fino alla quota 74 in contrada Adrigna.

Qui devia ad est e poi a sud lungo il tracciato di due trazzere e per le contrade Adrigna e Saccafene, raggiunge, a quota 270, la strada per Montevago, che, per le contrade Galliata e Perrera segue fino al centro abitato. Da questo, lungo la strada provinciale, raggiunge l'abitato di Santa Margherita Belice, che lascia a sud per toccare a quota 390 la strada da Salaparuta a Santa Margherita Belice. Prosegue poi lungo la rotabile per la stazione di Santa Margherita Belice abbandonandola a circa metri 1200 prima della stazione, per seguire la strada del Senore che, dividendo le contrade Gulfa Piccola e Poggio del Giudice (dalla contrada Gulfa Grande, per le quote 227, 212, 223, 232, volge verso quota 270 lungo il confine tra le provincie di Palermo e Agrigento e tra i comuni di Contessa Entellina e Santa Margherita Belice.

Risale la trazzera che segna il limite delle dette provincie e segue questo confine fino alle pendici della Serralunga dove abbandona il limite del comprensorio dell'Alto e Medio Belice per seguire quello della zona 8ª (classificando comprensorio Verdura Magazzolo).

Scende verso sud per le località « Le Balatelle » e « La Conca » fino ad incontrare la strada di Sambuca di Sicilia, che segue, verso questo centro, fino al ponte sul vallone di Guaricciola in corrispondenza del passaggio a livello della ferrovia da Santa Margherita Belice a Sambuca di Sicilia.

A *Sud*: da una linea che partendo dal ponte sul vallone Guaricciola della strada per Sambuca di Sicilia scende lungo il vallone ad incontrare a quota 217 la strada da Sambuca a Portella Misibesi che segue fino alla quota 194 dove abbandona il limite della zona 8ª (classificando comprensorio Verdura Magazzolo) per seguire quello del comprensorio ampliandolo del Basso Belice e Carboi. Prosegue lungo la strada fino alla quota 198 e volge poi a nord lungo la trazzera che, per le quote 202 e 201 raggiunge il vallone di Guaricciola. Volge poi ad ovest e con la linea sinuosa, per quota 252, attraversa, a quota 196, il vallone Gulfotta risalendo a quota 217 all'incrocio delle trazzere in contrada Gulfotta. Scende poi verso sud-ovest

lungo la trazzera che per quote 212, 220, 243 raggiunge la strada di Portella Misilbesi poco oltre casa La Torre. Ritorna verso est lungo la strada che abbandona dopo circa 500 metri per volgere a sud lungo la trazzera che, dividendo la contrada Arancio Piccolo della contrada Arancio giunge a quota 285 alla strada da Sciacca a Portella Misilbesi che segue verso Sciacca fino alla quota 261, dove incontra il limite tra i comuni di Menfi e di Sambuca di Sicilia.

Segue verso ovest questo confine fino all'attraversamento del vallone San Vincenzo oltre il quale prosegue lungo la stradella che, attraversando l'estremo nord del vallone Cavarretto, raggiunge la provinciale da Menfi a Portella Misilbesi. Segue poi questa strada verso Menfi, abbandonandola a circa chilometri 1,5 prima del centro abitato, per seguire, verso nord-ovest, il sentiero che, attraverso i vigneti e gli uliveti della della località Agareni, raggiunge la cava del Serpente. A questo punto attraversa la cava e segue la stradella vicinale che, da quota 149, per case Cacioppo a quota 164, raggiunge poco sotto quota 186, in località Figurella, il vallone Finocchio. Scende lungo il vallone fino a quota 103, dove, in località Scavo incontra la trazzera che volgendo a nord-ovest, per le quote 154 e 157, attraverso il torrente Gurra Finocchio giunge a case Ravidà e, poco oltre quota 152 raggiunge il confine tra le provincie di Trapani e di Agrigento ed i comuni di Castelvetrano e Menfi. Risale verso nord questo confine e poi piega con esso ad ovest scendendo, per quota 130, lungo il corso del torrente Cocchino fino alla confluenza di questo col fiume Belice. Abbandona qui il confine provinciale e risalendo sulla sponda destra del fiume segue la trazzera che, in contrada Marzucchi, da case Combattenti per quota 62, raggiunge la strada poderale che divide la contrada Marzucchi dalla contrada della Grada, che percorre fino al quadrivio a quota 133. Dal quadrivio procede nella stessa direzione lungo la strada che, per contrada Seggio a quota 127, raggiunge a quota 118 il fiume Modione. Discende lungo il fiume fino a circa 1 chilometro dopo la quota 29. Da questo punto continua verso il mare tenendosi a mezza costa lungo le gronde a sinistra del Modione e, per casa Sabato, raggiunge le rovine di Selinunte che lascia sulla destra, per scendere al mare in corrispondenza dell'Ufficio Scavi, dove finisce il limite dell'ampliando comprensorio del Basso Belice-Carboi. Segue poi la costa lungo il mare Mediterraneo dall'Ufficio scavi di Selinunte presso la foce del Modione, fino a Granitola (Torretta) all'inizio del limite tra i comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano.

Ad *Ovest*: da una linea che, limite del comprensorio di bonifica Delia-Nivolelli e confine territoriale tra i comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano, parte dal mare Tirreno e Granitola (Torretta) risale verso nord-est, e, seguendo la stradella interpoderale, per le quote 28, 34, 51 e 55 giunge a quota 65 alla ferrovia da Mazara del Vallo a Campobello di Mazara a circa un chilometro dopo la stazione di San Nicola. Segue poi la ferrovia per Campobello fino a quota 78 in contrada Cusa. Volge di qui per breve tratto ad ovest lungo la strada interpoderale e poi, volgendo a nord, per il sentiero che attraversa la località Campana raggiunge la strada statale n. 115 (sud occidentale sicula) al bivio Urga. Di qui risale per circa un chilometro il valloncello che taglia la località Triglia e poi, attraverso ai vigneti della contrada Campana, si porta a quota 90 sulla stradella che limita i comuni di Mazara del Vallo e Castelvetrano. Segue ora questo confine e, per la contrada San Giovanni seguendo la stradella che separa contrada Racasale da contrada Fontanelle e, confine tra i comuni di Mazara e Campobello, volge a nord poco sopra alla casa Cangemi riprendendo il confine tra il comune di Mazara del Vallo e Castelvetrano, fino a raggiungere a quota 123 (casa Farfantazzo) la strada per Castelvetrano. Seguendo questa per quota 137 e 159, la contrada Fontanelle, quota 165, bivio a quota 161, raggiunge il bivio e quota 173. Da questo segue per circa 200 metri la strada verso la Chiesa della Trinità e poi devia a nord-est attraverso la campagna per la Chiesa della Pace raggiungendo a quota 190, al km. 48, la strada provinciale da Salemi a Castelvetrano. Segue questa strada fino alla quota 127 a circa metri 200 dopo il chilometro 45 e poi devia ad est e per le quote 232 e 210, e contrada Bruca raggiunge sotto quota 228 a circa 400 metri dopo il km. 53 la strada statale n. 115 (di Gibellina). Segue ora la statale verso nord fino al bivio in contrada Sacramentello a 500 metri tra i chilometri 44 e 45 dove devia a nord-ovest per seguire la trazzera che per Timpone del Corvo, attraversa la ferrovia Alcamo-Castelvetrano, giunge a quota 272. Di qui con una linea pressochè retta, volge ad ovest e per Montagna, monte del Coco e quota 278 in contrada Mondura giunge, in contrada fiume Grandotto dove, seguendo la trazzera, scende a quota 140 sul fiume Grande al passo d'Agate. Dal passo d'Agate risale verso nord-ovest lungo il sentiero che passa ad est del Timpone di Grasti e per la contrada Fiume-Grande seguendo la trazzera per le quote 191 e 207 giunge, a circa metri 300 dopo il chilometro 27 verso Salemi, alla strada provinciale Salemi-Mazara. Segue ora la strada provinciale fino al bivio a quota 312 in località Fontanazzi, e risale al centro abitato di Salemi che lascia alla destra per allacciarsi, a nord-ovest del centro, con la strada che unisce Salemi alla provinciale Vita-Santa Ninfa. Seguendo questa strada raggiunge la provinciale a quota 335, a metri 500 dopo il chilometro 10. Segue poi il tracciato di quest'ultima fino a Vita ed oltre fino all'origine, cioè al bivio Gilferraro e quota 252 dove incontra la strada statale numero 113 (settentrionale sicula).

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima sottozona: terreni trasformati a coltura arborea specializzata e promiscua.

Ricorre nei territori dei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Santa Margherita Belice, Montevago ed in parte nei terreni di Partanna, Salemi, Calatafimi, Vita e Sambuca di Sicilia, su terreni in buona parte costituiti da tufi calcarei pliocenici, sui quali sorgono i vigneti specializzati consociati con l'olivo, con il mandorlo ed i seminativi arborati.

Le case sparse sui fondi offrono il minimo di comodità per potere accogliere uomini, animani ed attrezzi nei periodi di lavoro; la promiscuità è frequente.

La viabilità vicinale accusa gravi deficienze di sviluppo e di manutenzione.

Il regime idraulico è disordinato perchè non vi ricorrono adeguate sistemazioni.

In talune zone manca l'acqua potabile; le sorgenti esistenti sono utilizzate malissimo.

1) *Obbligo della presentazione del piano particolare per tutti i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.*

2) *Ordinamento colturale nei seminativi arborati;* abolire il ringrano. Introdurre la consociazione con foraggere leguminose invernali. Consentire la consociazione con leguminose da granella.

3) *Sistemazione idraulico-agraria*: nei tratti collinari, dove si verificano erosioni e smottamenti, costruire fossi di guardia sfocianti in collettori rinforzati con briglie e difesa in verde.

4) *Fabbricati rurali*: costruire case per una superficie coperta di mq. 65 per ogni 20 H, ad integrazione (riattamento od ampliamento) dei fabbricati eventualmente esistenti.

5) *Approvvigionamento di acqua potabile*: per i fondi con superficie superiore a 30 Ha, vi si deve provvedere o servendosi delle risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini, sempreche legalmente utilizzabili, o, in assenza di queste possibilità, con costruzione di pozzi o di cisterne rispondente a requisiti igienici.

6) *Viabilità*: per i fondi compresi tra 20 e 60 Ha, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi i km. 0,7 per le vie aziendali e km. 1,5 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere particolarmente onerose.

Per i fondi compresi tra i 60 e 100 Ha la distanza va aumentata di un terzo.

La distanza dal centro aziendale alla via pubblica rotabile va misurata in base al più breve tracciato stradale di allacciamento e non in linea d'aria.

Le strade poderali e vicinali debbono essere alberate.

Nei pascoli permanenti (sciare).

Per i fondi superiori a 50 Ha si fanno i seguenti obblighi:

1) *presentazione del piano particolare;*

2) *spietramento superficiale con formazione di muri di chiudenda ove opportuno e semina di essenze pabulari.*

Seconda sottozona: seminativi di colle e vallivi piani o pianeggianti da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in cerealicolo-zootecnico-arboricolo.

Ricorre nei territori dei comuni di Salemi e Santa Ninfa, ed in parte nei territori dei comuni di Calatafimi, Vita e Partanna, su terreni costituiti da argille mioceniche, la cui destinazione prevalente è la coltura del frumento in avvicendamento con la sulla e con le leguminose da granella.

Il regime idraulico è disordinato perchè non vi ricorrono adeguate sistemazioni.

Manca l'acqua potabile; poco sfruttate le risorse idriche.

Scarso il carico di bestiame, rappresentato in maggioranza da equini.

Si riscontra qualche vecchio fabbricato degli ex feudi con alloggi vari per il personale fisso ed avventizio.

La viabilità vicinale accusa gravi deficienze di sviluppo e manutenzione.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 50 Ha.*

Per i fondi compresi tra i 20 e i 50 Ha, l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *Ordinamento colturale*: per i fondi superiori a 20 Ha, abolizione del riposo pascolativo e del ringrano.

Il ringrano con orzo od avena è ammesso nei cambiamenti di rotazione e normalmente nel caso di terreni di ottima fertilità e limitatamente ad una superfice la cui produzione serve ad integrazione del margine per gli animali.

3) *Piantagioni legnose*: ove le condizioni ecologiche lo consentano, una superficie non inferiore al 10% dovrà essere destinata a coltura arborea od arbustiva adatta alla zona.

Le eventuali superfici a coltura promiscua andranno riportate alla superficie che occuperebbero in coltura specializzata in base alla densità normale della zona.

4) *Carico di bestiame*: allevare almeno 120 kg. di peso vivo per ettaro, costituito per i fondi con superficie superiore a 50 Ha dal 50% di bovini semistabulati.

5) *Sistemazione idraulico-agraria*: nei terreni con pendenza dal 10% al 30%, costruzioni di fossi livellari convenientemente distanziati in rapporto alla pendenza ed alberati sfocianti in collettori rinforzati con briglie, e difesa in verde.

Nei seminativi piani o pianeggianti, costruzione di affossature, drenaggi e fossi assorbenti atti a smaltire l'eccesso di umidità.

6) *Fabbricati rurali*: costruire una casa di abitazione ogni 30 Ha di superficie.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed avere una superficie coperta non inferiore a mq. 65 e gabinetto di decenza ove sia disponibile sufficiente acqua corrente.

Costruire dormitori per avventizi o compartecipanti nella misura di mq. 100 di superficie per i fondi di ampiezza superiore a 50 Ha aumentabile proporzionalmente alla maggiore superficie.

La costruzione di abitazioni per nuclei familiari, superiori al numero sopra indicato, diminuisce in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

Costruire, ampliare o riattare stalle per soddisfare l'obbligo del carico di bestiame e costruire concimaie in muratura, o, in situazioni eccezionali, costituite da fosse in terra col fondo impermeabile o impermeabilizzato, dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso, con alberatura perimetrale od altri idonei accorgimenti tecnici ed igienici.

7) *Approvvigionamento di acqua potabile*: per i fondi superiori a 30 Ha, utilizzare le risorse idriche del fondo o, in assenza di esse, costruire cisterne rispondenti a requisiti igienici.

8) *Viabilità*: per i fondi superiori a 100 Ha, allacciare alle vie pubbliche rotabili il centro aziendale esistente o da cotruire, quando la distanza non superi km. 1,5 per le vie aziendali e km. 3 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi compresi tra i 30 e 100 Ha, le distanze sopra indicate si riducono di 1/3.

Le strade di allacciamento debbono essere alberate.

Le distanze del centro aziendale alla strada publica si intendono misurate sullo sviluppo del più breve tracciato e non in linea d'aria.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati alla entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà sei anni con inizio dalla 1ª annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dalla approvazione del piano particolare con inizio dal 1° anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla 1ª annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debono essere messe in esecuzione dalla 1ª annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali ed entro un anno dalla costruzione dei fabricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettori provinciali dell'agricoltura di Trapani e Agrigento sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, 22 settembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

DECRETO 24 settembre 1952 (591)

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio di bonifica « Alto Simeto ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale della agricoltura competente;

Visto le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio « Alto Simeto », redatte, a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia;

Che in base allo studio economico-agrario della zona non consorziata del comprensorio « Alto Simeto » dell'estensione di Ha 134.770, ricadente nelle provincie di Catania, Enna, Messina e Palermo, l'E.R.A.S. ha ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona delle terre trasformate a colture arboree specializzate e promiscue in prossimità ai centri, a piccola proprietà;

Seconda sottozona delle terre da rimboschire in difesa dei bacini artificiali e per la sistemazione idraulica del comprensorio;

Terza sottozona delle terre a bosco;

Quarta sottozona dei pascoli non suscettibili di colture agrarie;

Quinta sottozona dei seminativi di montagna da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in indirizzo zootecnico-cerealicolo;

Sesta sottozona dei seminativi di colle da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in cerealicolo-zootecnico-arboricolo;

Settima sottozona dei terreni irrigui;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura e ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951;

Che avverso tali direttive furono avanzati complessivamente n. 30 ricorsi:

a) n. 28 per terreni ricadenti nella provincia di Enna, di cui n. 17 presentati in termini da parte dei signori:

1) Prato Cristofaro nell'interesse degli agricoltori della provincia di Enna;

2) Amico Paternò Beatrice fu Giovanni in Cosentino;

3) Di Geronimo Giovanna in D'Amico;

4) Paternò Antonino Marchese del Toscano;

5) Paternò Cannizzaro Gian Battista Duca di Rocca-Romana;

6) Sollima Gaetano fu Federico;

7) Sollima Federico di Gaetano;

8) Trigona Vespasiano fu Alberto;

9) Trigona Salvatore fu Alberto;

10) Ansalone Renzo fu Enrico;

11) Bono Giuseppe di Carlo;

12) De Sarzana Amalia in Alliata;

13) D'Agala Sebastiano fu Alessandro nell'interesse della moglie Mazzara Ermenegilda;

14) D'Agala Sebastiana fu Alessandro in nome proprio e degli eredi di Alessandro D'Agala fu Sebastiano;

15) Grimaldi Giovanna fu Mario;

16) Mantegna Stefania, Benedetto ed Alliata Giulia;

17) Militello Salvatore fu Enrico;

e n. 11 presentati fuori termini da parte dei signori:

1) Castiglione Angelo fu Luigi;

2) Castiglione Giuseppe fu Rosario;

3) Giuliano Tommaso fu Antonino;

4) Squillaci Gian Battista fu Gaetano;

5) Di Giunta Antonio fu Francesco;

6) Poeta dott. Domenico fu Gaetano;

7) Di Giunta Lucrezia fu Francesco;

8) Squillaci Italo di Vittorio;

9) Di Frama Giuseppe fu Domenico;

10) Di Giunta Francesco di Andrea;

11) Mantegna Stefania, Benedetto, Giovanni ed altri;

b) n. 2 ricorsi per terreni ricadenti nella provincia di Messina presentati dai signori:

1) Sollima Gaetano fu Federico;

2) Sollima dott. Federico di Gaetano;

Che non risultano presentati ricorsi per terreni ricadenti nelle provincie di Catania e Palermo;

Che dei ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna, il primo riguarda:

1) la rigidità dei criteri di attuazione delle direttive e la ristrettezza del termine di esecuzione;

2) la necessità di obbligare i proprietari dei fondi vicini alla sistemazione idraulico-agraria per creare un regime idraulico comune;

3) la priorità delle costruzioni stradali di competenza statale e regionale;

4) la costruzione preventiva degli acquedotti rurali;

5) l'istituzione di fonti di credito;

gli altri otto che seguono vertono:

1) sull'impossibilità di consultazione delle direttive per la ristrettezza del termine e per mancanza di divulgazione;

2) sull'irrealizzabilità delle direttive stesse;

mentre i rimanenti altri otto riguardano:

1) la mancanza di libertà contrattuale e di tranquillità del possesso e della conduzione;

2) la rigidità ed onerosità degli obblighi;

3) la mancanza d'intervento dello Stato per opere stradali ed idriche di sua competenza;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Enna, presi in esame i ricorsi ricevuti per competenza, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dei motivi riguardanti:

1) il prolungamento del termine di esecuzione delle opere;

2) l'esclusione della presentazione del piano particolare dei proprietari di fondi inferiori a 50 Ha;

3) l'attuazione di un piano di finanziamento per l'attuazione delle direttive;

4) l'emanazione di provvedimenti legislativi per assicurare la tranquillità del possesso e della conduzione;

5) il coordinamento tra opere statali e private;

6) la graduale attuazione dell'abolizione dei riposi pascolativi e dei ringrani;

ed ha proposto invece il rigetto di tutti gli altri motivi di ricorso e dei ricorsi presentati fuori termine;

Che i motivi dei ricorsi presentati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina riguardano:

1) l'impossibilità di consultazione delle direttive per la ristrettezza del termine;

2) l'irrealizzabilità delle direttive stesse;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Messina, presi in esame i suddetti due ricorsi, ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento di essi, sia perchè vertenti su questioni generali, sia perchè l'accusata impossibilità di consultare le direttive per la ristrettezza del termine non trova riscontro nella scarsa affluenza di interessati che si sono recati a prendere visione delle direttive;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 28, emesso ad unanimità nell'adunanza del 29 luglio 1952, ha espresso il parere che tutti i ricorsi sono da rigettare perchè infondati in fatto e in diritto, pur manifestando l'avviso, che, tenuti presenti alcuni motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio « Alto Simeto »;

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di anni dieci per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva alla approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i trenta ricorsi, meglio specificati in narrativa, avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona non consorziata del comprensorio « Alto Simeto », o perchè infondati in fatto e in diritto o perchè fuori termine.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali nella trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona, riferite ad un territorio di Ha 134.770, ricadente nelle provincie di Catania, Enna, Messina e Palermo delimitate dal seguente perimetro

A *Nord*: da una linea che parte dal km. 86 sulla strada statale n. 120 (dell'Etna e delle Madonie) a 4 chilometri dopo l'abitato di Gangi, e segue la strada stessa fino al ponticello (quota 708) sul vallone che divide la contrada Montelavano dalla contrada Cannella, dove incontra il confine tra le provincie di Palermo e di Enna. Risale seguendo il confine, il vallone, e poi segue la trazzera ed una linea per le quote 813 e 1063, perviene alla Serra Marrocco e di qui al monte Serrante

dove la linea diventa confine tra le provincie di Messina e di Enna. Volge poi ad est e per il passo Malopassero, monte Quattro Finaite le pendici a sud del monte Saraceno, quota 1118, portella Palumba e le quote 1036 e 1022 raggiunge, a circa 100 metri a nord del km. 29 la strada statale n. 117 (centrale sicula). Segue sempre il confine provinciale lungo la strada per circa un chilometro e giunta al colle del Contrasto, devia lungo la trazzera che, in contrada Sabella, abbandona il confine provinciale per seguire quello tra i comuni di Mistretta e Capizzi. Percorre questo confine e, per portella Cirino, portella Cerasa Bidi dove la linea diventa confine tra i comuni di Capizzi e Caronia. Prosegue per cozzo della Frasca, monte Pomiere, portella Pomiere, portella dell'Obolo, portella Creta, portella Carvazze, e pizzo Fau fino al piano Contrasto dove la linea diventa confine tra i comuni di Capizzi e Cesarò. Prosegue poi per colle della Maduna, pizzo Fauda, pizzo Buschi, portella Cerasa e portella Donna Vile fino al monte Pelato dove abbandonato il confine comunale si porta al monte dei Becco (quota 1566) e di qui a portella Ciaramese dove incontra la trazzera che per portella Colle Basso, portella Scarno e pizzo Grasta, raggiunge a pizzo dell'Azzari la rotabile per portella della Miraglia.

Segue ora questa rotabile fino al bivio a quota 1464 nei pressi del rifugio, dove incontra la strada provinciale da San Fratello a Cesarò. Segue questa strada fino alla portella Femmina Morta (1524) dove volge ad est per seguire la strada che porta a portella Calacuderi. Da quest'ultima località prosegue verso est lungo la trazzera che sale verso monte Soro e che abbandona per seguire un limite di proprietà, per quota 1782 e nei pressi del vertice del monte Soro. Passa poi per la quota 1785 e scende con linea sinuosa alla quota 1535 presso le origini del vallone Castagnera dove incontra la trazzera per piano Basile che percorre fino a quest'ultima località. Di qui scende verso nord lungo il sentiero della contrada Basile, e giunge a casa Biviere dove incontra la rotabile per portella Balestra ed il confine tra i comuni di Alcara Li-Fusi e Cesarò. Segue questa rotabile, verso est, fino alla quota 1408 abbandonandola per seguire per circa 300 metri il confine comunale fino a raggiungere la quota 1659 del pizzo di Mangalaviti, dove incontra il confine tra le provincie di Messina e Catania e tra i comuni di Longi e Bronte. Segue ora il confine provinciale fino alle origini del vallone di Trearie, e lo abbandona per seguire, lungo lo spartiacque per Serra Pignataro, il confine tra i comuni di Longi e Tortorici lungo, la trazzera fino alla quota 1646, dove segue il confine tra i comuni di Tortorici e Galati Mamertino, seguendo il quale, per pizzo Scavello, portella di Testa e portella d'Agara giunge alla quota 1374 tra il monte Malloro ed il monte Tabaccazzo dove abbandona il confine comunale per seguire la linea di displuvio che, per le quote 1374 e 1296, la serra di Ciprì, la serra Catalano, la portella di Batessa, raggiunge a quota 1361 la trazzera di costa Sant'Antonino che segna il confine tra i comuni di Tortorici e Floresta. Segue verso sud questa trazzera, abbandonando il confine comunale, fino alla quota 1126 dove svolge ad est circa 200 metri fino a raggiungere, a quota 1085, il vallone del Cantatore, confine tra le provincie di Messina e Catania. Risale poi il vallone, e, per le pendici di pizzo del Forno, raggiunge un sentiero a circa 100 metri ad est della quota 1452;

Ad *Est*: da una linea che parte da un punto del sentiero a circa 100 metri ad est della quota 1452 presso il monte delle Pietre Bianche e scende, lungo il sentiero, per Poggio Agrifoglio. Di qui per le quote 1534 e 1584 e per monte Colla, raggiunge la masseria di monte Colla. Segue poi la strada di accesso alla masseria e, passando a sinistra del monte Bissalacqua e della Rocca Bellia si porta alla quota 1195 del Poggio dei Grilli. Da questo punto segue la trazzera che, per le contrade Scarata, l'Annunziata e Murazzo Rotto raggiunge la strada statale n. 120 (dell'Etna e delle Madonie) a circa m. 300 dal km. 182, tra questo ed il km. 183. Percorre la strada statale verso Randazzo per circa 250 metri, fino al bivio di Sciara Donnabianca, dove incontra la strada provinciale per Adrano. Segue ora questa provinciale verso sud, lasciando a sinistra l'abitato di Bronte, fino al passaggio a livello della ferrovia Circum Etnea alle porte di Adrano. Lasciando alla destra l'abitato di Adrano, segue il tracciato ferroviario fino a poco oltre la quota 562 dove, costeggiando il centro abitato, si porta sulla strada statale n. 121 (Catanese) di contro alla Chiesa dei Cappuccini;

A *Sud*: da una linea che, limite settentrionale della parte meridionale del comprensorio classificato della piana di Catania, parte da un punto della strada statale n. 121 (Catanese) di contro alla Chiesa dei Cappuccini di Adrano, e segue la strada verso ovest fino a Regalbuto dove abbandona il limite del comprensorio meridionale della piana di Catania, per seguire quello del comprensorio dell'Altesina-Alto Dittaino. Seguendo sempre la strada per Agira e Nissoria, raggiunge il bivio in contrada Picinosi, a quota 685, dove incontra la strada statale n. 117, che segue verso nord fino a circa 200 metri dal km. 60 tra questo ed il chilometro 61 dove incontra il confine tra i comuni di Nicosia e Nissoria. Segue ora verso ovest questa linea che poco dopo diventa confine tra i comuni di Leonforte e Nicosia, e, per il monte La Guardia, le quote 989, 953, 979, il segnale Casuto (912), giunge alle falde ad ovest di quota 904 dove abbandona il confine comunale, a circa 500 metri ad est di portella Creta, e, con linea retta si porta alla confluenza di due valloncelli lungo la trazzera tra quota 719 e la masseria Grosso. Con linea curva per quota 719, attraversato il torrente Feliciosa si porta alla trazzera tra le quote 670 e 765, e la segue ad ovest fino al quadrivio a quota 765. Di qui con linea retta si porta al ponte Filicino sulla rotabile di Villadoro, e, risalendo il torrente Filicino raggiunge il confine tra le provincie di Enna e Palermo ed i comuni di Gangi e Nicosia.

Segue verso sud-ovest questo confine fino alla portella Filicino dove abbandona il limite del comprensorio di bonifica dell'Altesina Alto Dittaino per seguire quello del comprensorio di bonifica Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola;

Ad *Ovest*: da una linea che, limite del comprensorio di bonifica di Cuti-Ciolino-Monaco-San Nicola segue verso nord-ovest gli strapiombi tra portella Filicino e pizzo Gallo; segue poi per portella Argento, il quadrivio a quota 1130 e poi per le quote 1171, e 1253 raggiungendo la trazzera a circa 500 metri ad est del monte Quattro Finaite. Risale lungo la trazzera e per quota 1283, il monte Minardo, quota 1208, il monte Soprano, e quota 898, raggiunge in contrada Riilla il chilometro 86 della strada statale n. 120 (dell'Etna e delle Madonie) dove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica Quattro Finaite Giardo.

Entro i confini ora descritti si trova il comprensorio consortile di Gagliano Castelferrato-Troina così delimitato;

A *Nord*: da una linea che, in contrada Manche, risale per breve tratto le origini del vallone Manche poi passando per la quota 917 sale alla Croce a quota 1006 dove incontra e segue l'ultimo tratto della strada consorziale Gagliano Castelferrato a Troina, fino al bivio a quota 999 tra i km. 134 e 135 della strada statale numero 120. Segue poi verso Troina per circa 300 metri fino al ponticello prima del km. 155;

Ad *Est*: da una linea che, partendo dal ponticello prima del km. 155 sulla strada statale n. 120, volge verso sud-ovest con linea sinuosa fino alle case Schiddaci, dove raggiunge, a quota 883, la trazzera di contrada Muto. Segue questa trazzera fino ad incontrare la rotabile di portella del Monaco, e poi devia verso nord fino a quota 930 e verso ovest fino a quota 244. Volge poi a sud-ovest ed in contrada Muto raggiunge di nuovo la trazzera che segue fino al quadrivio trazzerale Crisaffe a quota 965. Di qui volge a sud-est lungo la trazzera di portella del Monaco che segue per quota 949 e che abbandona dopo un chilometro per procedere in contrada Mendola con una linea sinuosa che per quota 717, attraversato il vallone Cannavazzo per le contrade Piana Molinello e Pirinella arriva alla chiesa dell'abitato di Gagliano Castelferrato;

A *Sud*: il limite non ha sviluppo in quanto la linea risale immediatamente verso nord-ovest;

Ad *Ovest*: da una linea che, partendo dall'abitato di Gagliano Castelferrato volge a nord-ovest con andamento sinuoso per la contrada Solicchia a quota 744 e 781 fino a raggiungere la trazzera che, correndo lungo le pendici meridionali del monte San Pietro, e per Timpone Monaco raggiunge il vallone Bonfiglio. Risale poi il vallone dal quale si distacca per raggiungere verso nord il confine tra i comuni di Cerami e Troina. Poi con linea spezzata per la contrada Piano di Daina volge a nord e lungo la contrada Serezie, la masseria Episcopo, la quota 831, la trazzera tra la contrada Femmina Morta e la contrada San Reno raggiunge la contrada Manele.

La zona di acceleramento di borgo Giuliano anche essa compresa entro i prescritti confini dell'Alto Simeto è delimitata:

A *Nord*: da una linea che, partendo dal ponte della Vignazza tra il chilometro 149 e 150 della strada statale numero 120 (dell'Etna e delle Madonie) risale per circa 300 metri il vallone stesso, confine tra i comuni di Cesarò e San Teo-

doro. Deviva poi ad est e passando a circa 200 metri a sud di casa Leanza si porta sulla trazzera di Borgo Giuliano per pizzo Ficarazzo. Percorre 200 metri di questa verso nord e poi, scendendo lungo un valloncello, raggiunge a quota 829 ed a circa 240 metri prima del km. 152, la strada statale n. 120. Segue questa fino al km. 154, dove incontra di nuovo il confine comunale tra San Teodoro e Cesarò, che segue fino al fiume di Troina. Segue ora il corso di questo confine tra le provincie di Messina ed Enna e tra i comuni di Cesarò e Troina, fino ad incontrare il confine tra le provincie di Enna e Catania e tra i comuni di Troina e Bronte;

Ad *Est*: da una linea che, partendo dal fiume di Troina al punto dove si incontrano i confini tra le provincie di Messina e Catania, risale in località Monastra, il vallone di confine tra i comuni di Troina e Bronte, fino alle sue origini. Di qui sempre lungo li confine provinciale, si porta al vertice di Serra di Vito o di Gaginia. Abbandonando il limite amministrativo scende, lungo un confine di proprietà, a quota 1029, poi volge a est e passando poco a nord della fattoria Viscusi volge a sud con un rettilineo, segue, poi verso est per circa 200 metri il torrente Cavallo e poi, con linea retta verso sud, passando per la cima del monte Quartazzo arriva al torrente San Cristofaro a circa 200 metri a monte della quota 567;

A *sud*: da una linea che, partendo da un punto del torrente San Cristofaro a circa 200 metri a monte della quota 567, risale il torrente fino alle origini dove incontra, a quota 845 una trazzera;

Ad *Ovest*: da una linea che partendo dalla quota 845 alle origini del torrente San Cristofaro, segue verso nord una trazzera che, salendo per le quote 935, 963 e 974 giunge al bivio in contrada Pianazzi dove, scendendo a quota 932, incontra la rotabile detta del Petrolio. Segue questa per circa 200 metri verso ovest, e poi seguendo il valloncello in contrada Corona e Brunno scende al fiume di Troina che attraversa alla quota 710. Risale poi sulla sponda sinistra del fiume lungo il corso del vallone Scaletta che abbandona a quota 737 per seguire una linea che, per le quote 751, 786, 775, raggiunge presso la quota 738 in contrada Ciappulla il vallone Vignazza confine tra i comuni di Cesarò e San Teodoro. Risale infine questo vallone fino al ponte della Vignazza sulla strada statale n. 120.

Geologicamente i terreni dell'« Alto Simeto » sono costituiti in prevalenza da argille e marne terziarie, ma si riscontrano anche formazioni di terreni su arenarie e su sabbie plioceniche, di elevata produttività per le colture arboree.

Il dissesto idraulico è accentuato in alcune zone ove maggiori sono le pendenze ed ove i terreni sono spogli di vegetazione arborea.

Frequenti sono la frane. Mancano opere di difesa idraulica.

Il carico di bestiame è molto vario; largamente rappresentati gli ovini.

Le abitazioni dei piccoli proprietari contadini sono costituite da modeste costruzioni, alcune successivamente ampliate e migliorate.

Rare le masserizie, mentre più frequenti sono i ricoveri ad un vano, costruiti in muratura o in paglia, utilizzati dal contadino nella epoca dei lavori.

Data la deficienza di acqua, in molte zone si è costretti a raccogliere l'acqua piovana in pozzi.

Irrazionalmente sfruttate le sorgenti esistenti un pò ovunque.

La viabilità, data la natura tormentata del territorio, è poco sviluppata, con grave danno per lo sviluppo delle aziende agricole.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima sottozona delle terre trasformate a colture arboree specializzate e promiscue, in prossimità dei centri, a piccola proprietà.

Trattasi di terreni prossimi ai centri abitati che hanno già raggiunto a mezzo della trasformazione ordinamenti stabili e per i quali, costituendo fondi di ampiezza inferiore a 20 Ha non si impongono obblighi.

Seconda sottozona delle terre da rimboschire in difesa dei bacini artificiali e per la sistemazione idraulica del comprensorio:

Poichè i terreni compresi in questa sottozona sono quelli sovrastanti i bacini che l'E.S.E. ha in corso di costruzione o già programmati, non si ritiene dettare direttive in quanto soggetti a vincoli forestali.

Terza sottozona delle terre a bosco:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore ad Ha* 100.

2) *Rispetto dei vincoli imposti dalle leggi forestali.*

3) *Costruzioni rurali*: per i boschi di alto fusto aventi una utilizzazione pascolativa, costruire ricoveri per pastori e tettoie per le pecore.

I ricoveri per pastori dovranno soddisfare alle necessarie esigenze igieniche ed apposito locale dovrà essere adibito a caseificio.

Quarta sottozona dei pascoli non suscettibili di coltura agraria:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore ad Ha* 100.

2) *Miglioramento dei pascoli*:

a) per i pascoli su terreni rocciosi: se pianeggianti, spietramento superficiale con formazione di muri di chiudenda; se in forte pendio, utilizzazione della pietra per il rinforzamento di fossi livellari opportunamente distanziati in relazione alla pendenza stessa;

b) per i pascoli acquitrinosi: eliminazione dei ristagni di acqua;

c) decespugliamento oculato;

3) *Costruzioni rurali*: costruire ricoveri per pastori rispondenti a requisiti igienici e tettoie per le pecore, nonchè apposito locale da adibire a caseificio.

Quinta sottozona dei seminativi di montagna da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in indirizzo zootecnico-cerealicolo:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi superiore a* 50 *Ha.*

Per i fondi compresi tra i 20 e i 50 Ha, l'obbligo della presentazione del piano, sussiste limitatamente a quanto prescritto per i fabbricati rurali.

2) *Carico di bestiame*: allevare kg. 100 di peso vivo per ettaro, costituito, per i fondi superiori a 100 Ha, dal 50% di bovini semistabulati.

3) *Sistemazione idraulico-agraria*: per impedire erosioni e smottamenti, costruire fossi livellari sfocianti in collettori rinforzati con pietra e difesa in verde.

Ove la pendenza superi il 30%, si ricorre anche ad opere di consolidamento dei fossi livellari, con briglie tte, con muri a secco ed in malta o con piantagioni a filari.

I fossi livellari opportunamente distanziati in rapporto alla pendenza.

4) *Fabbricati rurali*: dotare i fondi, di superficie superiore ad Ha 20, di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche ed igieniche.

Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

5) *Approvvigionamento di acqua potabile*: utilizzare le risorse idriche del fondo od in assenza di esse, costruire cisterne rispondenti a requisiti igienici.

6) *Viabilità*: per i fondi di superficie superiore a 100 Ha, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi i km. 1,5 per le vie aziendali e km. 3 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Le distanze debbono intendersi misurate non in linea d'aria, ma secondo il più breve sviluppo del tracciato stradale.

Le strade aziendali ed interaziendali debbono essere alberate ed esiste l'obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti e da costruire.

Sesta sottozona dei seminativi di colle da trasformare da indirizzo prevalentemente cerealicolo in cerealicolo-zootecnico-arboricolo:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore ad Ha* 40.

Per i fondi compresi tra i 20 e i 40 Ha, l'obbligo della presentazione del piano, sussiste limitatamente a quanto prescritto per i fabbricati rurali.

2) *Piantagioni legnose*: ove le condizioni ecologiche lo consentano, una superficie non inferiore al 10% dovrà essere destinata a coltura arborea o arbustiva adatta alla zona.

Qualora l'impianto di coltura arborea debba essere fatto promiscuamente, la superficie occupata andrà riportata a quella che occuperebbe in coltura specializzata in base al primo comma.

3) *Carico di bestiame*: allevare kg. 120 di peso vivo per ettaro costituito, per i fondi superiori ad Ha 100 del 50% di bovini semistabulati.

4) *Sistemazione idraulico-agraria* per impedire erosioni e smottamenti, costruire fossi livellari sfocianti in collettori rafforzati con pietra e difesa in verde.

Ove la pendenza superi il 30%, si fa ricorso anche ad opere di consolidamento dei fossi livellari con brigliette, con muri a secco ed in malta o con piantagioni a filari.

I fossi livellari saranno opportunamente distanziati in rapporto alla pendenza.

5) *Fabbricati rurali*: per i fondi di superficie superiore ad Ha 20 costruire fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche ed igieniche.

Costruire concimaie in muratura in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

6) *Approvvigionamento di acqua potabile*: utilizzare le risorse idriche del fondo od, in assenza di esse, costruzione di pozzi o cisterne rispondenti a requisiti igienici.

7) *Viabilità*: per i fondi di superficie superiore a 100 Ha, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi chilometro 1,5 per le vie aziendali e km. 3 per le vie interaziendali a quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi di superficie compresa tra 40 e 100 Ha, la distanza si riduce di un terzo.

Dette distanze debbono intendersi misurate non in linea d'aria, ma secondo il più breve sviluppo del tracciato stradale.

Le strade aziendali ed interaziendali debbono essere alberate e sussiste l'obbligo del riattamento e della manutenzione delle strade esistenti o da costruire.

Settima sottozona dei terreni irrigui:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.*

2) *Sostituzione ed adattamento di eventuali adacquatrici non impermeabili con altre impermeabilizzate.*

3) *Sistemazione idraulico-agraria*: tale da garantire lo sgrondo delle acque.

4) *Fabbricati rurali*: dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche ed igieniche.

Costruire concimaie in muratura in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

5) *Viabilità*: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi km. 2 per le vie aziendali e km. 4 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle stalle esistenti o da costruire.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla 1ª annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I campi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla 1ª annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla 1ª annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Catania, Enna, Messina e Palermo sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario d'ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 24 settembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

DECRETO 27 settembre 1952 (598).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona «Milicia-San Michele».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presindenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'gricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Visto le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Milicia-San Michele », redatte, a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dottor Giuseppe Asciuto;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Milicia-San Michele », dell'estensione di Ha 14.250, ricadente nella provincia di Palermo, il redattore dott. Asciuto ha ritenuto di dovere dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona della piccola proprietà;

Seconda sottozona dei pascoli ed incolti da rimboschire;

Terza sottozona dei fondi sopra i 20 Ha costituiti prevalentemente da seminativi medi ed arborati;

Quarta sottozona dei fondi sopra i 20 Ha costituiti prevalentemente da pascoli ed incolti;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi, espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione di nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni e alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» n. 45 del 22 settembre 1951;

Che avverso tali direttive non furono avanzati ricorsi;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto numero 27 emesso ad unanimità nell'adunanza del 29 luglio 1952, ha espresso il parere che siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona «Milicia-San Michele».

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasormfazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni, e di anni dieci per le sistemazioni da iniziare, per entrambi, dalla 1ª annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona «Milicia-San Michele», riferita ad un territorio di Ha 14.250, ricadente nella provincia di Palermo, delimitata dal seguente perimetro:

A *Nord*: da una liena che, limite del comprensorio di bonifica dell'agro palermitano, seguendo la curva di livello a quota 200, parte dallo strapiombo del monte Giancaldo tra la cima di questo e le case Lorenzo, e, per la costa settentrionale del monte Consona, giunta a circa 250 metri dalle case Dotto, volge ad ovest e per le località Consona e Piano Lanzironi, giunge a Palmento Carcarazzi. Sempre seguendo la curva di livello, attraverso le contrade Santa Caterina, Amalfitano, Porcara, ed Accia, lascia alla sinistra, a circa 75 metri la casa Don Modesto e prosegue per le contrade Brogna e Fiorilli fino alla contrada Giandrotto dove abbandona la curva di livello per scendere al fiume Milicia che attraversa per risalire, sulla sponda opposta, alla quota 225 di Babaia Cicio, e ridiscendere subito alla curva di livello 200. Prosegue verso sud-est per la località Chiusa e le pendici di Cozzo di Nora, attraversa il fiume Milicia e, per la contrada Jucaria, le pendici di Cozzo della Grotta, passando presso la Grotta Mazzamuto, e per la contrada Agnone, giunge agli strapiombi di Cozzo Fastuchera.

Di qui volge a sud-est, sempre lungo la curva a quota 200, e per la contrada San Michele, passando poco a sud-ovest della casa Conti, taglia la stradella per Torre Artale, i valloni Morello, ponte Chiavetta e Burgio, al cui attraversamento devia a nord-est. Taglia poi la strada da Trabia a Ventimiglia di Sicilia e giunge alle pendici nord del pizzo Cameccia a circa 300 metri dall'abitato di Trabia.

Ad *Est*: da una linea che, seguendo la curva di livello a quota 200, limite del comprensorio di bonifica dell'agro palermitano, partendo dalle pendici nord del pizzo Cameccia a circa 300 metri dall'abitato di Trabia, volge a sud-est alle pendici est del monte Giardinello dove abbandona il limite del Comprensorio dell'agro palermitano, per seguire quello della zona 15ª (di Palermo) lungo la trazzera del vallone Giardinello. Segue questa trazzera per le quote 323 e 359 dove essa diventa confine tra i comuni di Trabia e Caccamo che segue per quota 380 e Cozzo Burgio per raggiungere, con una breve deviazione verso sud, il km. 23 della strada provinciale da Trabia a Ventimiglia di Sicilia.

Da questo punto segue il tracciato stradale (che circa alla progressiva km. 21,500 cessa di essere confine comunale) fino alla quota 415 a circa m. 500 dopo il ponte Saraceno e poi sale, con linea retta, alla cima del monte Bellina, e prosegue verso sud-ovest lungo il piede degli strapiombi di Cozzo Acquapietra per le quote 769 e 793 fino ad incontrare di nuovo, in contrada Monaci, a quota 470, la strada di Trabia a Ventimiglia di Sicilia nei pressi del km. 15.

A *Sud*: da una liena che partendo dal punto nei pressi del km. 15 della trazzera provinciale da Trabia a Ventimiglia, segue questa strada, lasciando a destra l'abitato di Ventimiglia, fino a circa m. 200 dopo il chilometro 13, deviando ad ovest lungo la trazzera che, per quota 609, giunge, a quota 653, al confine tra i comuni di Ventimiglia di Sicilia e Ciminna che percorre per circa 500 metri. Si dirige poi alla portella Stretta dove attraversa la rotabile per la Masseria Suvarita e dove incontra la trazzera che, per le pendici meridionali del monte Carrozza, giunge a Baucina. Lascia a destra l'abitato, e scende, per quota 535 lungo il valloncello, al fiume Cannizzaro. Seguendo il corso di questo fiume raggiunge a ponte Buffa, al km. 2, la strada dalla strada statale n. 121 a Baucina.

Ad *Ovest*: da una linea che, partendo dal ponte Buffa al chilometro 2 della strada per Baucina, scende lungo il fiume Mulinazzo (già Cannizzaro) fino alla quota 282, al ponte della ferrovia a scartamento ridotto da Palermo a Corleone. Segue la ferrovia circa 350 metri e volge ad est lungo la stradella per Bolognetta. Lascia il centro abitato a sinistra e percorre verso nord un breve tratto della strada statale n. 121 fino al bivio con la strada statale n. 118. Percorre circa 300 metri della statale 118 e scende lungo un valloncello che la porta ad incontrare il confine comunale tra Misilmeri e Bolognetta, seguendo il quale raggiunge di nuovo la curva di livello a quota 200, limite del comprensorio di bonifica dell'agro palermitano.

Segue verso nord questa curva e per la contrada Feotto, la casa Scozzari, il vallone Algheria, cozzo Bizzolelli, le località Porcarella, Raiatta, Feotto, Scannicchia e Specchiale raggiunge le pendici del versante nord del monte Giancaldo contro le case Lorenza.

In tale zona prevalgono i terreni argillosi od argillosabbiosi, calcarei compatti, poco permiabili, di buona produttività e particolarmente indicati per le colture erbacee.

Seguono immediatamente, per importanza, le terre rosse sui calcarei mesozoici-argillo-silicee, scarsamente coltivati se in eccesso di calcare affiorante, ma suscettibili anche di coltura arborea.

Non esistono opere stabili di difesa e di sistemazione idraulica.

Le acque di scorrimento superficiale provocano danni gravissimi dando luogo a fenomeni di erosione, frane e smottamenti.

Il carico di bestiame è rappresentato quasi esclusivamente da equini ed ovini; scarsissimo il numero dei capi bovini.

Le costruzioni rurali sono date da vecchie masserie con stalla, granai e qualche accessorio mentre nelle grandi aziende su pascoli ed incolti produttivi i ricoveri per pastori sono quasi sempre a carattere provvisorio.

Nella zona esistono molte sorgenti di modesta portata e poco utilizzate.

Deficiente è la viabilità secondaria, pochissime le proprietà allacciate a strade principali.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima sottozona della piccola proprietà.

Trattasi di terreni, per i quali, costituendo fondi di ampiezza inferiore a 20 Ha, non si impongono particolari obblighi.

Seconda sottozona dei pascoli ed incolti da rimboschire.

Obbligo dela sistemazione montana dando esecuzione al piano di massima redatto dal Corpo forestale per la sistemazione del bacino del San Leonardo nel quale bacino ricade la sottozona in parola.

Ove il piano di massima non dovesse avere pratica attuazione, i fondi superiori a 50 Ha restano sottoposti agli obblighi e vincoli della IV sottozona.

Terza sottozona dei fondi sopra 20 Ha costituiti prevalentemente da seminativi nudi ed arborati:

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 50 Ha.*

Per i fondi compresi tra 20 e 50 Ha l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *Ordinamento colturale*: impiantare arborature, a normale distanza, almeno nel 50% dei terreni suscettibili di coltura arborea od arbustiva.

Nel caso che tale 50% rappresenti un'estensione di terreno inferiore al 15% della superficie totale del fondo, tale percentuale andrà elevata fino a raggiungere la estensione del 15% dello intero fondo o intera superficie alberabile, quando quest'ultima sia inferiore al detto 15%.

3) *Carico di bestiame*: per i fondi costituiti per l'80% da seminativi nudi od alberati, allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro, costituito, per i fondi superiori a 100 Ha, dal 50% di bovini semistabulati.

4) *Sistemazione idraulico-agraria*: in ogni fondo dovrà provvedersi a disciplinare accuratamente le acque meteoriche in modo che vengano smaltite e raccolte senza erodere o danneggiare il territorio del fondo e di quelli limitrofi.

Nei terreni pianeggianti è fatto obbligo di costruire i drenaggi e le affossature occorrenti, atti ad impedire ogni ristagno d'acqua, creando un franco di coltivazione di almeno 30 cm.

Tali opere di sistemazione debbono prevedere una rete base costituita da canali di scolo aperti mentre i drenaggi dovranno costruirsi come opere integranti tale rete base.

I terreni con pendenza superiore al 10% dovranno essere sistemati mediante l'attuazione di appropriate opere di sistemazione collinare e così a secondo della loro pendenza e della loro natura dovranno essere diversamente trattati. Le pendenze fino al 20% in terreni argillosi e fino al 30% in terreni di medio impasto saranno ridotti mediante ciglionamento graduale da iniziarsi lasciando le necessarie fascie di incolto opportunamente distanziate e lungo le curve di livello ed arando colmando a valle; tali fascie andranno in un prosieguo di tempo rinfittite interponendovi nuove fascie di incolto, aumentando in tale modo il numero dei gradoni e diminuendo la pendenza.

Nei terreni fortemente argillosi a pendenza superiore al 30% dove non troppo brusche siano le introflessioni e le estroflessioni delle curve di livello, potrà trovare utile applicazione una graduale ed attenta sistemazione a superfici unite.

Nei terreni argillosi a pendenza notevole bisognerà applicare il girapoggio. Dovranno essere predisposte opportune opere per la eliminazione ripartita delle acque meteoriche eccedenti e ciò sarà fatto aprendo a giusta distanza, lungo le linee di livello, affossature a lieve pendenza per la raccolta e lo smaltimento delle acque.

Ove la natura del terreno lo consenta, lungo dette affossature dovranno essere impiantate, a giusta distanza, filari di piante di olivo, mandorlo o altro.

La lavorazione dei terreni a ritocchino resta vietata, e sarà ammessa in linea transitoria soltanto quando abbia la precisa finalità di fare erodere dalle acque meteoriche dei rialzi di terreni che dovranno essere utilizzati per colmare zone sottoposte a sistemazione.

Sarà provveduto a difendersi dalle acque eventualmente invadenti con la costruzione di fosse di guardia di sufficiente portata.

Tutte le opere di sistemazione idraulico-agraria debbono essere effettuate in modo da essere sufficienti a disciplinare le acque meteoriche il cui esubero dovrà comunque trovare razionale eliminazione entro un tempo massimo di 48 ore. Nei piani particolari tali opere dovrano essere esattamente indicate.

In tutte le zone di terreno poco saldo e di pendenza superiore all'80% di non conveniente riduzione con opportune opere di sistemazione, si dovrà procedere al rinsaldamento con arboratura, sempreché la natura del terreno non sia contraria allo attecchimento di piante arboree.

5) *Fabbricati rurali*: per i fondi superiori a 20 Ha, dotazione di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando ed ampliando i fabbricati esistenti purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.

Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

6) *Approvvigionamento idrico*: vi si deve provvedere convogliando sorgenti o costruendo pozzi o cisterne.

7) *Viabilità*: allacciare i centri aziendali, esistenti o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi i km. 2. Tale distanza viene elevata a km. 4 quando il collegamento si rende possibile a mezzo di strade interpoderali da costruire con il concorso di più proprietari alla spesa.

Il collegamento dovrà essere effettuato sempre a mezzo di strade rotabili costruite a regola d'arte.

Nelle zone di pianura dette strade dovranno risultare sopra elevate di almeno cm. 20 sul piano di campagna e fiancheggiate da idonee fosse di scolo per lo smaltimento delle acque.

Nel caso di costruzione di tali strade di allacciamento diretto dal centro aziendale alle strade rotabili pubbliche, se la spesa dovesse risultare eccessivamente onerosa, su istanza delle ditte interessate, specificatamente motivata in senso tecnico e contabile, gli uffici tecnici preposti potranno:

a) esimere dall'obbligo di collegamento diretto e consentire la immissione della strada aziendale od interaziendale, cautelando ogni diritto dei proprietari delle strade di sbocco;

b) consentire che si ripieghi sulla semplice costruzione di ben fatte strade carreggiabili.

I proprietari di fondi che omettano di presentare istanza saranno considerati inadempienti anche se, a seguito di sopraluoghi degli uffici tecnici preposti, risultasse inattuabile il collegamento.

Obbligo del riattamento e della manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Quarta sottozona dei fondi sopra i 20 Ha costituiti prevalentemente da pascoli ed incolti

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi per superficie superiore a 100 Ha, costituiti per l'80% da pascoli ed incolti*:

a) spietramento superficiale con formazione eventuale di muretti a secco di chiudenda, per i pascoli su terreni rocciosi;

b) decespugliamento razionale.

2) *Miglioramento dei pascoli.*

3) *Costruzioni rurali*: costruire ricoveri in muratura per i pastori e tettoie per le pecore.

I ricoveri dovranno soddisfare le necessarie esigenze igieniche ed un locale dovrà essere adibito a caseificio.

4) Per i fondi con percentuale di pascolo ed incolto inferiore all'80% gli obblighi ed i vincoli aumentano di intensità proporzionalmente all'aumento delle superfici a seminativo nudo ed arborato.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni, con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal 1° anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto, con i necessari adattamenti, a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messi in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempo di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 2.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, 27 settembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

(44)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad otto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « chimica e industrie agrarie » negli istituti tecnici agrari (classe di concorso C II).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori, ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale è stato approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 672, col quale è stata modificata la tabella *A* annessa al decreto Presidenziale 14 febbraio 1949, n. 236, sui concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a otto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « chimica e industrie agrarie » negli istituti tecnici agrari (classe di concorso C II);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a otto posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « chimica e industrie agrarie » negli istituti tecnici agrari (classe di concorso C II), indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Bonaventura Pietro fu Paolo . punti 237 —
2. Governatori in Talini Maria » 231,875
3. Bellini Benvenuto fu Pietro . » 229 —
4. Risica Iole fu Pietro » 187 —
5. Genduso Anna fu Giuseppe » 166 —
6. Sebastiani Joannin Hena di Ezio » 162,15
7. Solarino Ragno Carmela fu Giovanni » 160 —
8. Carabillò Anna fu Giuseppe » 154,05
9. Senigallia Rea fu Leone Sabato » 153,50
10. Pasquinelli Luigi fu Alberto » 151,75
11. Petrone Enrico fu Francesco » 151,50
12. Munoz Nicola fu Ferdinando » 150 —
13. Rosini Ennio di Vincenzo . . » 142,33
14. Sambucety Olga fu Stabilis . . . » 137,50
15. Marongiu Clelia fu Giuseppe . . . » 136,50
16. Costa Anna di Luigi . » 135 —
17. Bartoli Maria Antonietta in Didero di Giovanni » 131,50
18. Ciampa Anna in Antola fu Salvatore » 125,50
19. Angelozzi Luigi fu Giovanni . » 125 —
20. Minelli Ida fu Antonio . . . . » 124,25
21. De Cicco Damiano Luciano fu Giuseppe punti 124 —
22. Bignardi Paolo di Pietro . » 122,75
23. Falchi Angela fu Luigi . » 122,25
24. Pignataro Giambattista di Pasquale . » 121,972
25. D'Angelo Alessio fu Pietro » 119,75
26. Sinatra Concettina in Di Silvestri fu Francesco » 119,25
27. Aloe Ester in De Napoli di Antonio » 118,50
28. Giordano Michelina fu Giovanni Battista » 118,10
29. Testoni Mario fu Vito . . » 118 —
30. Piccioni Ireneo fu Tommaso . . . » 117,50
31. Renzi Antonio di Ovidio » 114,50
32. Bianco Maria in Maranzano di Mario » 105,50
33. Plaitano Maria in Pozzi fu Roberto » 104,75
34. Trampetti Giovanni fu Domenico . » 104,25
35. Masulli Cosima fu Luigi . . . » 103,66
36. De Cet Alberti Ines di Guido . . » 103,25
37. Mannucci Manlio di Francesco . » 102,50
38. Tozzi Giuliana in Cusmano di Umberto » 102 —
39. Vidari Ettorina fu Giovanni . » 101,55
40. Mandioli Olga di Adolfo . . » 101,50
41. Savorini Roberto fu Roberto » 101 —
42. Rossi Giuseppe fu Umberto » 99 —
43. Rizzi Andreina fu Palmiro » 98,577
44. Solazzo Giovanni fu Vincenzo . » 97,25
45. Fontanarosa Mario fu Giuseppe Angelo » 97,25
46. Porcelli Giuseppina fu Giovanni . » 97 —
47. Grassi Lidia fu Emilio . » 94,385
48. Zangrilli Walter di Ercole . » 93,25
49. Cammareri Maria Concetta fu Giuseppe » 92,790
50. Gioiele Aurelio di Nicola » 91,665
51. Zimarino Vittorio di Vincenzo (invalido di guerra) » 91,50
52. Orfei Giuseppe fu Vittorio . . » 91,375
53. Fabbri Arturo di Napoleone . . . » 88,25
54. D'Alù Angelo fu Raimondo » 87,50
55. Spanazzi Maria Laura in Gentile fu Luigi » 86 —
56. Angeli Agostino di Armando . » 83,50
57. Zito Maria di Giuseppe . . » 83 —
58. Mistretta Giuseppe di Vito » 80 —
59. Cecconi Lazzareschi Jone di Angelo » 79,75
60. Barbella Maria in Cafiero fu Luigi » 76 —
61. Cusmano Ignazio fu Giuseppe . . » 75,75
62. Nugoli Vera di Guglielmo » 75,75
63. Genna Gemma di Andrea . » 75,50
64. Biasi Erminia di Salvatore » 74,50
65. D'Ayala Antonietta di Sebastiano » 73,625
66. Casale Rosa fu Francesco » 72,25
67. Vaccarella Alberto di Paolo » 72,25
68. Lapreta Maria fu Gennaro » 71,812
69. Vicentini Goffredo fu Virginio » 71,25
70. Fedeli Toledo fu Tancredi » 71 —
71. Morganti Giuseppe di Luigi » 70,625
72. Ferrara Orlando di Alfonso » 69,75
73. Pironetti Annetta in Torchio fu Enrico » 68,75
74. Cuffolo Luisa . » 68,50
75. Imbrici Donato di Andrea . » 66 —
76. Martino Francesco di Giuseppe . » 65,75
77. Rossi Renzo fu Spartaco » 65,25
78. Ceccarelli Elena in Bartocci di Domenico » 65 —
79. Faro Carmela di Cirino » 64 —
80. Bellini Enzo fu Eugenio . » 62,25
81. Coletta Sebastiano fu Luigi . » 62,25
82. Spadoni Zeno di Giulio » 60,75
83. D'Introno Felice di Felice » 60,75
84. Benedetti Nerina di Riccardo » 60,50
85. Baratti Enzo di Renato » 60 —
86. Bertoni Elena di Ruggero » 59,50
87. Febbri Cesare fu Lodovico » 57,50
88. Mancini Enrico fu Arnaldo » 56,75
89. Messori Giovanni fu Virgilio » 55,583
90. Buonvino Maddalena di Arcangelo » 54,138
91. Ciampolini Valeria in Braidotti fu Arnolfo . » 53 —
92. Spina Chiarina fu Arbace . . » 53 —
93. Petronio Paolo Rocco fu Camillo » 52,99
94. Spagnolo Olga di Carmelo . » 52,75
95. Daneo Carlo fu Felice . . » 52,65
96. Di Erasmo Emilio di Ermete . . » 50,25
97. Planes Giuseppe di Angelo . . » 50 —
98. Paganini Eros di Cesare . . . » 47,75

99. Torsellini Valeri Vera fu Tullio . . . punti 47 —
100. Della Sala Mario di Umberto . » 46,75
101. Tansini Maria fu Ernesto . » 46,50
102. Tesei Leonello di Cosma . » 43 —
103. La Scala Rosario fu Antonino » 42,75
104. Giannandrea Mario di Pasquale » 33,50
105. Clementi Gaetano di Giuseppe » 29,50
106. Vita Gioacchino di Gaetano » 22,125
107. Di Paolo Giuseppe di Francesco » 20,125

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1953
Registro n. 1, *foglio n.* 68. — BARONE

(332)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale del concorso a sessanta posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, che approva il regolamento per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1951, registro n. 8, foglio n. 282, riguardante il bando di concorso per esami e per titoli a sessanta posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1952, registro n. 3, foglio n. 191, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare l'allegato prospetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami e per titoli a sessanta posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo, indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1951:

1. Ligabue James, invalido . . . . voto 35,95
2. Tesei Vittorio . . . . » 34 —
3. Cocuccio Giuseppe, combattente . . » 33,70
4. Filippi Aldo » 32,90
5. Ferraiuolo Vincenzo, combattente, ammogliato con due figli » 30,50
6. Ficano Carlo, combattente, ammogliato con un figlio » 30,50
7. Ciervo Vincenzo . » 30 —
8. Gentiluomo Antonino, combattente . » 29,90
9. Manildo Athos . » 29,25
10. Agus Giuseppe, combattente . » 28,90
11. Tarantino Luigi, combattente » 27,85
12. Spartechini Vincenzo, combattente » 27,70
13. Sega Guido » 27,60
14. Di Grazia Salvatore, combattente » 27,50
15. Desiderio Francesco » 27,30
16. Zingale Francesco, combattente » 27,20
17. Porqueddu Mario » 27 —
18. Melgiovanni Antonio, combattente » 26,90
19. Tadris Antonio, combattente » 26,50
20. Panichi Luigi, combattente . . . . » 26,05
21. Cacere Giuseppe, combattente . . . punti 26 —
22. Agliarulo Giovanni, combattente . . » 25,95
23. Buccarello Michele . . . . » 25,50
24. Fucile Alfredo, combattente . . . » 25,40
25. Gargiulo Gennaro, combattente . . . » 25,35
26. Restagno Giuseppe . . . » 25,30
27. D'Alessio Guido . » 25,20
28. Ierardi Vincenzo, combattente . » 24,70
29. Ventura Umberto » 24,70
30. Lamonaca Francesco, combattente » 24,65
31. Del Monte Luciano, combattente » 24,45
32. Barzoni Guido . . . » 24 —
33. Galli Mario, partigiano . . » 23,95
34. Sorrentino Antonio . » 23,95
35. Peluso Antimo, combattente . . » 23,70
36. Vettore Roberto » 23,60
37. Siciliano Giuseppe, combattente . . » 23,55
38. Scagliuso Antonio, combattente, ammogliato con tre figli » 23,50
39. Currò Giuseppe, combattente, ammogliato » 23,50
40. Serluca Leo . . . » 23,45
41. Russo Gabriele, combattente . . . » 23,20
42. Matera Salvatore . . » 23,20
43. Paradiso Francesco, combattente . » 23,15
44. Ilardo Catello . . . » 23,05
45. Menichelli Raffaele . » 22,94
46. Colaci Antonio, combattente » 22,90
47. Grano Donato, combattente » 22,90
48. Balzano Mario, combattente . » 22,85
49. Barone Nazzareno, combattente . » 22,80
50. Monzeglio Battista, orfano di guerra . » 22,48
51. Livolsi Michele, combattente, orfano di guerra . . . » 22,40
52. Mezza Giuseppe . » 22,40
53. Rega Giuseppe, combattente . » 21,95
54. Michelini Antonio, combattente . » 21,80
55. Romiti Adriano, combattente » 21,80
56. Casole Mario . » 21,70
57. Assuntore Alfonso . » 21,65
58. Lucioli Arturo . » 21,60
59. Serafino Michele . . » 21,60
60. Attardi Ugo, combattente » 21,55
61. Cigliano Francesco, combattente » 21,45
62. Petruni Raffaele, combattente . . » 21,40
63. Zovi Adolfo, combattente . . . » 21,40
64. Borghesi Elio, combattente . » 21,30
65. D'Accardo Giuseppe . » 21,30
66. Pinto Francesco, combattente » 21,20
67. Carrubba Ottavio, combattente, ammogliato con due figli . . » 20,80
68. Gonnella Francesco, combattente . » 20,80
69. Viviani Domenico . » 20,80
70. Di Mauro Salvatore, combattente » 20,45
71. De Guidobaldi Mariano . » 20,20
72. Vargiu Francesco . . » 20,20
73. Pizzolato Alessandro . . » 20,10
74. Cammarata Giuseppe, combattente » 19,90
75. Massenti Amerigo . . » 19,80
76. Osti Raffaele . » 19,75
77. Decembrino Enrico, combattente » 19,60
78. Paolini Francesco . . » 19,50
79. Di Giaimo Vincenzo . . » 19,20
80. Coppola Francesco, combattente . » 19,10
81. Battaglini Filippo » 18,95
82. De Rosa Vincenzo, combattente » 18,85
83. Santacesaria Vito, combattente . » 18,75
84. Tufodandria Vito . . » 18,75
85. Gligora Domenico . » 18,70
86. Scarola Vincenzo » 18,55
87. Adriani Marino . » 18,50
88. Romano Giuseppe di Carmine . . » 18,46
89. Cuomo Giuseppe . . . » 18,40
90. Piattelli Fernando, combattente » 18,30
91. Pica Vincenzo . » 18,30
92. Allegri Romano . » 18,20
93. Amodio Catello, combattente . . . » 18,10
94. Giungato Giuseppe, combattente . . » 18,05
95. Veniero Giuseppe, combattente . . » 17,70
96. Mongitore Giuseppe, combattente . . » 17,60
97. Torre Giuseppe, combattente » 17,14
98. Salvadori Pierluigi, classe 1926 . » 16,70
99. Lentini Vittorio, classe 1927 . . . . » 16,70

100. Giovani Mario	voto	16,61
101. Currò Sebastiano di Giovanni	»	16,60
102. Scipione Raffaele	»	16,40
103. Andreozzi Ugo	»	15,80
104. Viola Auro, ammogliato con due figli	»	15,70
105. Scardina Giuseppe, classe 1926	»	15.70
106. Calabrese Domenico, classe 1928	»	15,70
107. Marcello Biagio, classe 1929	»	15.70
108. Fuschino Edmondo	»	15,60
109. Bambace Andrea	»	15,50
110. Amodio Raffaele	»	15,20
111. Coppola Giuseppe	»	14,90
112. Mendolia Antonino	»	14,50
113. Sabatini Giovanni	»	14,25

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto:

1. Ligabue James, invalido.
2. Tesei Vittorio.
3. Cocuccio Giuseppe, combattente.
4. Filippi Aldo.
5. Ferraiuolo Vincenzo, combattente, ammogliato con due figli.
6. Ficano Carlo, combattente, ammogliato con un figlio.
7. Ciervo Vincenzo.
8. Gentiluomo Antonino, combattente.
9. Manildo Athos.
10. Agus Giuseppe, combattente.
11. Tarantino Luigi, combattente.
12. Spartechini Vincenzo, combattente.
13. Sega Guido.
14. Di Grazia Salvatore, combattente.
15. Desiderio Francesco.
16. Zingale Francesco, combattente.
17. Porqueddu Mario.
18. ~~Melgiovanni Antonio, combattente.~~
19. Tadris Antonio, combattente.
20. Panichi Luigi, combattente.
21. Cecere Giuseppe, combattente.
22. Agliarulo Giovanni, combattente.
23. Buccarello Michele.
24. Fucile Alfredo, combattente.
25. ~~Gargiulo Gennaro, combattente.~~
26. Restagno Giuseppe.
27. D'Alessio Guido.
28. Ierardi Vincenzo, combattente.
29. Ventura Umberto.
30. Lamonaca Francesco, combattente.
31. Del Monte Luciano, combattente.
32. Barzoni Guido.
33. Galli Mario, partigiano.
34. Sorrentino Antonio.
35. Peluso Antimo, combattente.
36. Vettore Roberto.
37. Siciliano Giuseppe, combattente.
38. Scagliuso Antonio, combattente, ammogliato con tre figli.
39. Currò Giuseppe, combattente, ammogliato.
40. Serluca Leo.
41. Russo Gabriele, combattente.
42. Matera Salvatore.
43. Paradiso Francesco, combattente.
44. Ilardo Catello.
45. Menichelli Raffaele.
46. Colaci Antonio, combattente.
47. Grano Donato, combattente.
48. Balzano Mario, combattente.
49. Barone Nazzareno, combattente.
50. Monzeglio Battista, orfano di guerra.
51. Livolsi Michele, combattente, orfano di guerra.
52. Mezza Giuseppe.
53. Rega Giuseppe, combattente.
54. Michelini Antonio, combattente.
55. Romiti Adriano, combattente.
56. Casole Mario.
57. Assuntore Alfonso.
58. Lucioli Arturo.
59. Serafino Michele.
60. Attardi Ugo, combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso suddetto:

1. Cigliano Francesco, combattente.
2. Petruni Raffaele, combattente, agente ausiliario.
3. Zovi Adolfo, combattente.
4. Borghesi Elio, combattente.
5. D'Accardo Giuseppe.
6. Pinto Francesco, combattente.
7. Carrubba Ottavio, combattente, ammogliato con due figli.
8. Gonnella Francesco, combattente.
9. Viviani Domenico.
10. Di Mauro Salvatore, combattente.
11. De Guidobaldi Mariano.
12. Vargiu Francesco.
13. Pizzolato Alessandro.
14. Cammarata Giuseppe, combattente.
15. Massenti Amerigo.
16. Osti Raffaele.
17. Decembrino Enrico, combattente.
18. Paolini Francesco.
19. Di Giaimo Vincenzo.
20. Coppola Francesco, combattente.
21. Battaglini Filippo.
22. De Rosa Vincenzo, combattente.
23. Santacesaria Vito, combattente.
24. Tufodandria Vito.
25. Gligora Domenico.
26. Scarola Vincenzo.
27. Adriani Marino.
28. Romano Giuseppe di Carmine.
29. Cuomo Giuseppe.
30. Piattelli Fernando, combattente.
31. Pica Vincenzo.
32. Allegri Romano.
33. Amodio Catello, combattente.
34. Giungato Giuseppe, combattente.
35. Veniero Giuseppe, combattente.
36. Mongitore Giuseppe, combattente.
37. Torre Giuseppe, combattente.
38. Salvadori Pierluigi, classe 1926.
39. Lentini Vittorio, classe 1927.
40. Giovani Mario.
41. Currò Sebastiano di Giovanni.
42. Scipione Raffaele.
43. Andreozzi Ugo.
44. Viola Auro, ammogliato con due figli.
45. Scardina Giuseppe, classe 1926.
46. Calabrese Domenico, classe 1928.
47. Marcello Biagio, classe 1929.
48. Fuschino Edmondo.
49. Bambace Andrea.
50. Amodio Raffaele.
51. Coppola Giuseppe.
52. Mendolia Antonino.
53. Sabatini Giovanni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1953
Registro n. 1, *foglio n.* 85.

(328)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.